

TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — *Proposta del deputato La Porta per l'invio del progetto di legge sull'esercizio provvisorio del bilancio, alla Commissione del bilancio, ammessa dopo osservazioni del ministro per le finanze Sella.* — *Istanza del deputato Borella circa la presentazione prossima di progetti per spese maggiori consunte, e risposta del ministro.* — *Cenno di un'interpellanza del deputato Maroldi.* — *Seguito della discussione del disegno di legge per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati — Osservazioni dei deputati Fiastrì e Massei sull'articolo 4, modificato, e risposta dei deputati Capone e Mari, relatore — Aggiunta del deputato Polsinelli all'articolo 5, modificato, oppugnata dal deputato Briganti-Bellini Bellino — Osservazioni e spiegazioni dei deputati Possenti, Allievi, Lualdi, e del ministro — Approvazione dell'articolo, e reiezione dell'aggiunta — Modificazioni del ministro all'articolo 14 — Osservazioni dei deputati Mari, relatore, Possenti, Massa, Michelini e Briganti-Bellini Bellino — Emendamenti dei deputati Salaris e San Donato, oppugnati dal deputato Castellano e dal ministro, e rigettati — Approvazione di un articolo di aggiunta della Commissione, da porsi dopo l'articolo 22 — Obbiezioni del deputato Minervini all'articolo 16 — Emendamento del deputato Castellano — Modificazioni del ministro all'articolo 18, ed emendamenti dei deputati Lualdi e Salaris — Osservazioni dei deputati Catucci, Mari, relatore, Berteà, Minervini e Possenti — Approvazione dell'articolo 18, emendato — Obbiezioni del deputato Massa sull'articolo 21, e risposte del ministro — Dichiarazioni del deputato Mari, relatore, sull'articolo 22 — Osservazioni del deputato Chiaves, e schiarimenti del deputato Possenti — È rinviata la discussione. — Presentazione della relazione sul disegno di legge per disposizioni circa gl'impiegati posti in disponibilità in conseguenza del riordinamento del lotto.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

10166. Castellano Gabriele, ricevitore del lotto in Vallo di Lucania (Principato Citeriore) reclama la somma di lire 566 06 da lui pagate per varie vincite le cui ricevute furono smarrite dal conduttore che fa il servizio tra quelle località e Salerno, sede della ricevitoria generale.

10167. Adolfo Frettoni, praticante in legge, implora dalla Camera il condono di alcuni mesi che gli mancano all'ultimazione delle pratiche legali onde previo esame essere ammesso all'esercizio dell'avvocatura.

10168. La Giunta municipale di Capua fa istanza perchè, respinto il progetto Parodi che stabilisce a Caserta il punto di congiunzione del tronco ferroviario di Foggia con quello di Napoli e Roma, sia invece prescelto Capua come il sito più naturale, economico e vantaggioso per la maggioranza della popolazione.

10169. Il Consiglio comunale di Fardella, circondario di Lagonegro, ricorre contro la proposta soppressione dei fondi stanziati nel bilancio dello Stato per la continuazione dei lavori relativi alla strada ruotabile da Sapri al mare Ionio.

10170. La Deputazione provinciale di Cremona, ravvisando nell'articolo 40 del regolamento annesso alla legge d'imposta sulla ricchezza mobile una grave contraddizione coll'articolo 28 della legge medesima, invoca dal Parlamento una interpretazione del citato articolo 40 più conforme ai principii di equità e di giustizia.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Fecero i seguenti omaggi:

Gl'ingegneri Bianchi e Crespi, di Milano — Relazione dei lavori della strada ferrata Monza-Calolzio per Lecco nella gran linea per il passaggio delle Alpi, studiato per ordinanza del municipio di Lecco, copie 230;

Il signor Anace Salvatore, da Genova — Suo opuscolo intitolato: *La situazione*, copie 200;

Il presidente della Deputazione provinciale di Parma — Atti del Consiglio provinciale relativi alle Sessioni ordinaria e straordinaria del 1864, copie 16.

MINERVINI. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 10166, trattandosi di un contabile che ha pagato quello che non doveva, ed avendo chiesto il rimborso e ricorso inutilmente al Ministero, tenuto a

quel pagamento. Ora ricorre alla Camera perchè giustizia sia fatta.

(È dichiarata d'urgenza.)

CADOLINI. La petizione 10170 della Deputazione provinciale di Cremona tende ad ottenere dalla Camera che sia abrogato l'articolo 40 del regolamento concernente la legge della ricchezza mobile.

Io credo molto importante questa petizione e prego la Camera a volerla dichiarare d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

MASSARI. Domando la parola.

L'altro giorno per inavvertenza e per dimenticanza della quale mi dolgo, ho mancato di adempiere ad un incarico che aveva ricevuto, quello cioè di raccomandare all'attenzione della Camera la petizione registrata al numero 10142, la qual petizione è presentata dal municipio di Cava dei Tirreni, per domandare che venga conservata la badia dei Benedettini colà esistente. (*Oh! oh!*)

Io ho assunto da un pezzo l'impegno di propugnare dinanzi alla Camera la causa di quell'ordine illustre ed a questo impegno non mancherò in nessuna circostanza. Questa petizione va di diritto alla Commissione incaricata di esaminare la legge sull'asse ecclesiastico, ed io prego l'onorevole signor presidente di dare gli ordini opportuni perchè la trasmissione venga prontamente fatta.

PRESIDENTE. Sarà fatto. Del resto già ieri ho dichiarato alla Camera che tutte le petizioni relative a questa legge sarebbero trasmesse alla Commissione incaricata della medesima, come d'altronde è diritto.

Il deputato Pessina, per urgenti motivi costretto a recarsi a Napoli, domanda un congedo di un mese.

(È accordato.)

Il deputato Brida ha facoltà di parlare.

BRIDA. Ho l'incarico di presentare alla Camera settantuna petizioni sottoscritte da 3448 cittadini del circondario e della diocesi d'Ivrea, i quali instano affinché la Camera non adotti la legge sull'asse ecclesiastico.

Io prego l'onorevole presidente di trasmettere queste petizioni alla Commissione incaricata di studiare quel progetto di legge.

Io credo però opportuno di dichiarare fin d'ora che non mi associo punto alle conclusioni dei petenti; chè anzi io sono d'opinione totalmente opposta.

PRESIDENTE. Queste petizioni saranno trasmesse, secondo il regolamento, alla Commissione incaricata di studiare il progetto di legge a cui si riferiscono.

MOZIONE D'ORDINE.

LA PORTA. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LA PORTA. Ieri l'onorevole ministro delle finanze ci presentò uno schema di legge col quale si chiede l'esercizio provvisorio dei bilanci per un trimestre del 1865.

Io propongo alla Camera che questo schema di legge venga trasmesso alla Commissione generale del bilancio, e non agli uffici.

Dirò brevemente le ragioni di tale proposta. Tutti comprendiamo che in questa occorrenza non si tratta di una questione politica; questa è una misura tutta dettata dalle urgenze amministrative. Non avendo il tempo necessario a discutere i bilanci, dobbiamo accordare tre mesi d'esercizio provvisorio.

Una simile domanda non ha mai sollevato una questione politica; anche da questa parte della Camera si è ammesso che si trattava d'una questione amministrativa, e si è passato avanti.

Ora, mandando agli uffici questo schema di legge, quali elementi abbiamo negli uffici per farvi delle osservazioni? Non possiamo fare osservazioni politiche, non le possiamo fare finanziarie; tutto si riduce ad una semplice formalità.

Quando però lo schema di legge passasse alla Commissione generale del bilancio, essa, avendo gli elementi della situazione finanziaria, potrebbe presentare quelle osservazioni, e fare quelle riserve, le quali, se non giovano per il momento, gioveranno per il domani, e ci metteranno in salvo di trovarci, come giorni sono ci siamo trovati, nel caso fatale di dover votare quei 200 milioni d'urgenza per i bisogni del tesoro senza poterli discutere, e con provvedimenti che tutti riconoscevano onerosissimi per le finanze e pei contribuenti.

Io trovo che qualche precedente analogo la Camera possa riscontrarlo; rammenterò che nel 1863, dietro proposta dell'onorevole Pasini, defunto, la Camera deliberò che tutte le domande di spese ordinarie e straordinarie fossero rimandate alla Commissione del bilancio.

Ora, io credo che questa domanda di esercizio provvisorio con più ragione dovesse essere trasmessa alla stessa Commissione, e non mi estendo a sviluppare più oltre i motivi della mia proposta, sicuro che la Camera non incontrerà difficoltà ad accettarla.

SELLA, ministro per le finanze. Siccome io ho sempre veduto che le domande di esercizio provvisorio del bilancio sono state trasmesse agli uffici, meno che mai io avrei creduto conveniente di venire a chiedere che si derogasse alle consuetudini della Camera in questi momenti, in cui già si fanno tante obiezioni perchè il Ministero ricorre a vie fuori delle ordinarie. A ciò deve il Ministero avere maggior riguardo, specialmente in questioni che si attengono alle finanze, avendo già dichiarato l'altro giorno che, per quanto mi concerne, desidero specialmente non escire dalle abitudini regolari salvo nei casi di estrema necessità.

Io avrei creduto nel fare una tale domanda che fosse sembrato essere mia intenzione di eliminare l'esame delle questioni di vario genere le quali possono sollevarsi dalla discussione di un disegno di legge di questa fatta negli uffici.

L'onorevole La Porta dice che la questione dell'e-

esercizio provvisorio non è questione politica; però più di una volta, dal lato stesso della Camera in cui siede l'onorevole La Porta, si è intraveduto in questa domanda una questione politica.

CRISPI. No, no, tutto il contrario!

SELLA, ministro per le finanze... Mi ricordo che l'onorevole Crispi una volta, in uno di quei momenti in cui ha un profondo senso di governo (*Si ride*), ha anzi insistito presso la Camera perchè non si dovesse accettare questione politica in occasione della discussione dell'esercizio provvisorio dei bilanci, ma neppure allora tutta la sinistra fu d'accordo con lui. Però nel momento attuale mi sembrava che il modo più semplice era quello di andare per la via larga...

LA PORTA. Domando la parola.

SELLA, ministro per le finanze... cioè di trasmettere questo progetto di legge come tutti gli altri agli uffici perchè nominassero una Commissione la quale vedesse le cose sotto quel punto di vista che si proporrà, e quindi riferisse.

Dirò poi che io fui tra quelli che votarono la proposta dell'onorevole Pasini e l'appoggiarono anche nella Commissione del bilancio, e quindi desidererei moltissimo che si prendesse questa abitudine, che quando si tratta di spese straordinarie si consultasse anzitutto la Commissione del bilancio, la quale è al corrente di tutti i particolari; e lo desidererei per parecchie ragioni che sono ovvie. Ma in questo momento bisogna notare che la Commissione del bilancio si trova ad avere davanti a sè e il bilancio del 1864, quale è stato votato dalla Camera, e il progetto di bilancio del 1865, presentato dai nostri predecessori.

Però, come già io diceva l'altro giorno, non si sono potute ancora presentare e molto meno stampare e distribuire quelle variazioni che noi crediamo doversi fare ai bilanci del 1865, di modo che in questo momento la Commissione del bilancio non ha in proposito informazioni maggiori di quelle che abbia ogni deputato, il quale possenga i documenti che ho testè indicati.

Queste sono le ragioni per le quali io avea chiesto che questo progetto di legge fosse trasmesso agli uffici della Camera. Dirò di più che io credevo anche in certo modo di giovare alla Commissione stessa del bilancio, perchè naturalmente se essa deve emettere un parere come Commissione del bilancio, deve avere la raccolta di tutti i documenti che le permettano di entrare nella discussione delle cifre e degli altri particolari.

Quando si tratta di esercizio provvisorio, è questione di un voto quasi politico. Per questa particolare considerazione mi sembrava poter esser questo argomento piuttosto di spettanza degli uffici. Io dico ciò per indicare le ragioni per le quali io chiesi ieri che il progetto fosse trasmesso agli uffici, non certo per oppormi a che il progetto medesimo fosse trasmesso alla Commissione del bilancio; imperciocchè

non dubito che questa non si persuada dei motivi di vario ordine, pei quali è necessaria l'approvazione di un disegno di legge di questa natura.

LA PORTA. Come sento, l'onorevole ministro non è contrario alla mia proposta, ed io specialmente l'appoggio nelle condizioni straordinarie in cui si trovano le nostre finanze. Egli è certo che gli uffici non potranno chiamare il ministro in quest'occasione per aver degli schiarimenti, per aver un'idea dell'avvenire delle nostre finanze. La Commissione generale del bilancio, che ha fatto degli studi sul bilancio del 1864 e sulle variazioni che il passato Ministero presentò sul bilancio del 1865, e che può chiamare nel suo seno il ministro per avere un concetto del nostro avvenire finanziario, si troverà in grado, nell'esaminare questo progetto di legge, di assicurare la Camera che noi non andiamo all'ignoto, che potremo sopperire ai grandi bisogni dello Stato con delle risorse, che non siano della specie di quelle presentateci, giorni sono, dall'onorevole Sella e che la Camera dovette subire sotto l'incubo della bancarotta.

Queste sono le ragioni straordinarie della mia proposta, la quale non tende a stabilire un'abitudine, un precedente, ma piuttosto a provvedere alle condizioni eccezionali in cui oggi noi ci troviamo.

Ritenga il signor ministro che, più che qualunque altro deputato, la Commissione del bilancio è nel caso di conoscere quale sia l'influenza che può avere quest'esercizio provvisorio, oggi offerto al nostro voto, sulle normalità da stabilirsi nella discussione seria e nelle votazioni del bilancio. Credo che la Camera farà ragione a queste considerazioni, e voterà la mia proposta.

PRESIDENTE. Interrogherò dunque la Camera sulla mozione dell'onorevole La Porta. Egli propone che la legge per l'esercizio provvisorio stata ieri presentata dal ministro delle finanze, invece che agli uffici, sia trasmessa alla Commissione generale del bilancio.

Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, la Camera l'adotta.)

BORELLA. A proposito del bilancio, domanderei di fare un eccitamento al signor ministro....

PRESIDENTE. Se fa una interpellanza, me la faccia passare, secondo prescrive il regolamento; esso debbe essere osservato esattamente.

BORELLA. Non è una interpellanza.

ALFIERI D'EVANDRO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ALFIERI D'EVANDRO. È riunita la Commissione incaricata dell'esame della legge sull'asse ecclesiastico; io domanderei che l'onorevole nostro presidente ne sollecitasse i lavori, affinchè presto potessimo discutere quel progetto di legge. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Siffatte istanze, come per altri lavori, sono già state fatte ripetutamente; io non ho che a ri-

volgerle, come le rivolgo, alle Commissioni, a cui esse si riferiscono.

BORELLA. Anche la mia è una questione d'ordine.

PRESIDENTE. Allora parli.

BORELLA. Qualche giorno fa è passato, io credo per isvista deplorabile della Camera, un progetto di legge...

PRESIDENTE. Come? Per isvista della Camera è passato un progetto di legge? Questo non è parlamentare; io non posso permettere questa espressione.

BORELLA. Insomma per una combinazione o fatalità, è passato un progetto di legge di spese straordinarie per il Ministero dell'interno per l'anno 1863, in cui si domandava l'approvazione di una spesa straordinaria di più di tre milioni, oltre la somma che già era stata stanziata in bilancio. Tra quelle spese vi erano: *Casuali* 580,000 lire e qualche frazione; *Prigioni e spese diverse* lire 1,100,000 circa, ed altre categorie; insomma un totale di tre milioni e tante mila lire. Mi si dice che per il 1864, cioè per i primi tre trimestri del 1864, vi sia una spesa straordinaria di oltre a sei milioni di cui si avrà a domandare l'autorizzazione. Io quindi farei eccitamento al ministro delle finanze affinché, quando ci venga presentato il progetto di legge per queste *spese straordinarie*, ci si dia qualche ragguaglio maggiore e più circostanziato di quello che è stato presentato ora è qualche giorno alla Camera.

Io credo che questa categoria generale di spese diverse, casuali, che montano a milioni e milioni, siano qualche cosa d'incompatibile con un Governo costituzionale il quale sia sincero e voglia rispettare se stesso, le leggi ed i regolamenti. (*Benissimo!*)

SELLA, ministro per le finanze. Io ho presentato il 4 novembre un disegno di legge relativo appunto a maggiori spese che si ebbero nel 1863 e nel 1864; questo progetto è già in corso di stampa; in questi ultimi giorni mi occupai nel rivederne le bozze, e debbo aggiungere che lo schema riesce alquanto voluminoso e corredato di molte cifre.

Del resto, se la Commissione nominata dagli uffici dopo l'esame della proposta di legge, crederà di chiedere altri documenti, questi saranno somministrati; ch'è certamente non può mai venir in mente a nessuno di voler nascondere a chicchessia lo stato delle cose, e massimamente nascondere alle varie Commissioni della Camera, che sempre ottennero tutte le comunicazioni di cui potessero abbisognare.

PRESIDENTE. Annunzio alla Camera ed al signor ministro delle finanze che il deputato Marolda-Petilli intenderebbe interrogarlo intorno a varie disposizioni che si contengono nel regolamento della legge sul dazio di consumo.

Interrogo il signor ministro se e quando voglia rispondere a questa interpellanza.

SELLA, ministro per le finanze. Io dovrei pregare l'on. Marolda-Petilli a voler meglio precisare l'oggetto della sua interpellanza, ed indicare anche gli articoli del regolamento sui quali egli intende interpellare il ministro; senza di ciò, e trattandosi d'un lungo regola-

mento, si può fare una discussione la quale non finisca più. È noto che un regolamento sopra una legge organica abbraccia punti diversissimi, ed io avrei bisogno di prepararmi sopra quei punti speciali intorno a cui l'onorevole preopinante si propone d'interrogarmi.

Io lo pregherei eziandio a limitarsi a quelli che sono più strettamente necessari, imperocchè il lavoro che la Camera ha dinanzi a sè è molto, e lo spazio di tempo è breve.

MAROLDA. Dichiaro che non appena il signor ministro lo vorrà, potrò indicare quali sieno gli articoli sui quali intendo d'interpellarlo.

SELLA, ministro per le finanze. Non è soltanto il ministro che abbia bisogno d'essere informato sull'oggetto preciso dell'interpellanza, ma anche la Camera, imperocchè ogni deputato ha bisogno di sapere quali sieno gli argomenti che si vogliono trattare.

PRESIDENTE. Quando indicherà quali sieno gli articoli sui quali si aggira la sua interpellanza, si potrà fissare il giorno in cui debba aver luogo.

MAROLDA. Ebbene, io mi riprometto d'indicare gli articoli nella prima tornata.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'UNIFICAZIONE DELL'IMPOSTA SUI FABBRICATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati.

Ricorda la Camera come ieri si fosse sospesa la discussione sull'articolo 4 e sull'articolo 5 infino a che la Commissione ed il Ministero si fossero messi d'accordo sulla definitiva loro redazione.

Ora ciò è appunto avvenuto; la Commissione ed il Ministero sarebbero concordi, quanto all'articolo 4, nella redazione seguente, e quanto all'articolo 5 in quella che dirò a suo luogo.

« Art. 4. L'imposta che verrà assegnata ai fabbricati enfiteutici o soggetti ad oneri reali di censi o d'altre corrisposizioni annue, dovrà pagarsi dal possessore del fondo, salvo al medesimo il diritto di ritenzione o rivalsa che gli possa competere per patto o consuetudine.

« Con altra legge sarà statuito intorno alla quota che in mancanza di patto i possessori di detti fabbricati avranno diritto di ritenere, rimanendo frattanto in vigore a quest'effetto le leggi locali. »

La discussione sopra questa redazione dell'articolo 4 è aperta.

Il deputato Fiastrì ha la parola.

FIASTRÌ. Anche ieri ebbi l'onore di domandare la parola per indicare quali fossero le mie idee, le quali erano precisamente intese a dimostrare, secondo me, l'inutilità di questa disposizione di legge.

Noi stiamo facendo una legge d'imposta, e quindi lo scopo essenziale di questa sta nel determinare quali fabbricati debbano essere assoggettati al tributo.

Entrare nel merito di sapere come debba essere sopportato questo tributo fra diversi comproprietari, fra diversi condomini; mi sembra materia più propria del Codice civile.

Infatti, o signori, in quasi tutti i Codici oggi esistenti in Italia noi troviamo disposizioni dirette a stabilire le diverse norme, giusta le quali debbono contribuire l'utilista ed il direttario.

In difetto di convenzioni, ed ora con una disposizione generale incastrata, per così dire, in una legge meramente finanziaria, veniamo precisamente a definire questo stesso punto di diritto.

Io prego la Camera di riflettere che se noi vorremo applicare questa disposizione ai livelli di tempo passato, noi dovremo ritenerla inapplicabile, atteso che ai livelli di tempo passato dovrà sempre applicarsi la legge sotto il cui impero furono creati; e se noi per lo contrario intendiamo riferirla ai livelli di tempo futuro, io faccio osservare alla Camera...

CAPONE. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Perdoni, non si può interrompere. Continui l'oratore.

FIASTRI ...che secondo le massime vigenti in molti dei Codici moderni, e sanzionate ancora in quel progetto di Codice pel regno d'Italia che si vorrebbe promulgare, non si parla di livelli, e ben a ragione, mentre questo è un contratto già andato in desuetudine, e che tendiamo anzi a proscrivere colle leggi d'affrancazione votate dal Parlamento negli anni decorsi: quindi la vostra disposizione, oltre all'essere fuori di luogo, resterebbe pure in gran parte priva di effetto.

PRESIDENTE. Ritenga l'onorevole Fiastri che ora si tratta dell'articolo quarto come fu ultimamente redatto; quindi bisogna che le sue idee si riferiscano alla nuova redazione e non all'antica, che il Ministero e la Commissione abbandonarono, sostituendovi quella di cui ho testè dato lettura.

FIASTRI. Ho inteso perfettamente: trovo la redazione del nuovo articolo migliore dell'antica; ma anche quella tende a stabilire il modo con cui l'utilista e il direttario, o qualunque altro avente diritto di comproprietà sopra un fabbricato, debbe soggiacere alla imposta.

Ora io combatto la massima perchè la trovo inutile affatto ed inopportuna.

Un argomento che a questo mi persuade io lo traggo eziandio dalla legge colla quale si è fatta la perequazione dell'imposta fondiaria.

Noi sappiamo quanti livelli esistono sui terreni, e come fra i terreni livellari ve ne siano ancora di non censiti, per i quali potrebbe essere opportuna qualche disposizione di questo genere: eppure in quella legge non se ne fece alcuna.

Or bene, la legge che impone i fabbricati essendo analoga a quella che impone i terreni, mi pare che dovrebbe essere in perfetta consonanza di disposizioni, e come su quella legge di perequazione d'imposta fon-

diaria non esiste alcuna disposizione per il present oggetto, parmi che anche in questa sarebbe più opportuno abbandonare ogni massima al diritto comune al diritto sanzionato nei Codici, o che è statuito dall'consuetudini.

D'altra parte quale può essere l'interesse delle finanze nel venire a queste disposizioni particolari? Lo Stato, o signori, nel riscuotere il tributo, si rivolge a possessore del fondo senza guardare se egli sia il vero proprietario, o se vi siano diversi che abbiano ragioni di condominio. Quando il tributo non è pagato dal possessore, nè da altri per esso, la finanza ha un privilegio, il quale esercita direttamente sulla cosa, senza riguardo veruno a chi ne sia il vero proprietario.

Io concludo, o signori, e mi riassumo in queste poche parole.

Ho fatto osservare che lo scopo essenziale di questa legge è di stabilire che ogni fabbricato suscettivo di una rendita sia gravato d'imposta; ho fatto osservare, come spetta piuttosto al Codice civile il sanzionare quei principii del giure, secondo il quale l'imposta deve ripartirsi fra l'utilista ed il direttario od altri aventi ragione di comproprietà sull'immobile gravato o veramente attribuirne il carico ad un solo, quando esistono convenzioni particolari; ho fatto osservare come la norma direttrice per la riscossione del tributo fondiario, rispetto al fisco, non possa essere che il materiale possesso; ho fatto osservare infine, come in ogni caso d'incertezza e di morosità l'interesse del fisco si tutelato dal privilegio che gli compete sull'immobile gravato, indipendentemente dai rapporti che possono avere fra loro i diversi proprietari; ond'è che io domando che l'articolo 4 della legge, anche quale fu presentato oggi, non sia accettato dalla Camera.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Capone.

CAPONE. L'onorevole preopinante ha mosso colle sue osservazioni una questione di principio e una questione di opportunità.

Circa la prima mi permetta ch'io dissenta completamente da lui. Egli censura la proposta di legge perchè si occupa di stabilire il principio che la tassa sui fabbricati debba essere corrisposta *pro rata* da quei percepiscono, a titolo di proprietà, una parte della rendita di essi fabbricati. Ove una tale opinione potesse adottarsi, ne verrebbe la mostruosa conseguenza che colui il quale non prende se non una quota parte della rendita, perchè il fondo si appartiene, a titolo diverso, a domini di diversa natura, dovrebbe nondimeno pagare l'imposta egli solo tutta intera. Con ciò, per esempio, nelle enfiteusi tornerebbe assurdo contrario all'uguaglianza in faccia alla legge voluto dallo Statuto costituzionale, non vi è chi nol veda.

Le imposte gravitano sulle rendite e son dovute distintamente da qualunque cittadino ne possiede. Ecco il canone indubitabile, e torna inutile discuterlo.

Rispetto al principio adunque è impossibile aderire alla sentenza dell'onorevole preopinante.

Quanto poi alla seconda questione dell'opportuni-

dell'articolo in esame, neanche parmi potersi assentire a lui.

Invero a me sembra che in fatto di ripartizione d'imposta nè i vecchi, nè i nuovi Codici d'Italia hanno nulla che fare colla questione che ci occupa, giacchè i Codici e le leggi civili non provvegono alle materie di finanze. E poichè dobbiamo noi stabilire la ragione dell'imposta dovuta da una parte della proprietà stabile, spetta a noi ed in questa sede il determinare a chi incombe l'onere di pagare essa tassa, e quindi è ben giusto che noi teniam conto di tutti coloro che vi vanno soggetti.

Ora, quando nella legge a mano si è ammesso il principio che ciascuno paghi proporzionalmente alla vendita che ricava dal fondo, non v'è mestieri di rimandare ai Codici civili esistenti od a quelli futuri per definire la proporzione nella quale i due condomini enfiteutici, per esempio, come io diceva, debbono pagarla.

Del resto, ad essere largo coll'onorevole preopinante, i Codici e le leggi civili tutto al più regolar possono i patti possibilmente intercedenti fra i comproprietari, e quindi dare le norme per conoscere quali patti debbono rispettarsi e quali non possono venir riconosciuti. Però essi Codici ed esse leggi non si occupano punto, nè possono mai pretendere di determinare chi deve pagare l'imposta, e in qual proporzione devono concorrere al pagamento i diversi comproprietari di una casa, di un palazzo, ecc.

Sicchè per questo verso ancora è necessario occuparci dell'oggetto in esame nel momento appunto che trattiamo dell'imposta sui fabbricati.

Indipendentemente da tali considerazioni confesso che io non intendo punto il motivo dell'opposizione dell'onorevole preopinante, massime sentendo che egli medesimo riconosce avere l'emendamento in discorso migliorata la compilazione primitivamente adottata dal Governo e dalla Commissione. Ora, se l'onorevole deputato guarda bene alla formola ultima adottata sulla mozione de'miei amici e mia, ed accettata anche dall'onorevole ministro, vi vedrà rispettato lo stato attualmente vigente nelle varie provincie del regno, per cui restano salvi per intiero i patti preesistenti e le leggi che ora imperano nelle diverse provincie d'Italia. Alla qual cosa siamo stati menati noi proponenti, la Commissione ed il ministro dall'impossibilità riconosciuta di provvedere equamente e con piena cognizione di causa alle varie provincie del regno.

Sembrami in verità impossibile potersi opporre ad una disposizione transitoria tanto ragionevole quanto quella proposta, una volta che si pensi come il regno d'Italia trae origine da Stati finora divisi e governati da legislazioni differenti affatto. Ora, perchè possa regolarsi definitivamente, equamente e giustamente la legislazione della materia in discussione nelle differenti parti d'Italia, è necessario quello studio, quella ponderazione e quell'esame del tutto impossibile in questo momento, singolarmente poi in proposito di

una legge di finanze. D'altronde è utile che l'onorevole preopinante sappia come una condizione speciale per le provincie meridionali obbligava assolutamente a provvedere in modo espresso su questo capo. Chè in quella parte del regno più che dai patti e dalle consuetudini, la materia vi è regolata da leggi positive. A cagione di esempio, la legge del 1808, generalmente parlando prescrive che la ritenuta alla quale facoltavasi l'enfiteuta debbe durarne sintanto che non sarebbesi mutata la proporzione formata dalla legge del 1806 fra la rendita e l'imposta fondiaria. Ora, le leggi che abbiamo fatte e che man mano facciamo hanno evidentemente già alterata, anzi immutata quella proporzione. Quindi oggi è assolutamente impossibile di non mettere in rapporto la legge nuova colle precedenti disposizioni legislative che vigono in una metà dell'attuale regno italiano: perchè, come diceva, noi abbiamo già mutata la ragione di proporzione e la corrispondenza tra l'imposta e la materia imponibile stabilite dalle leggi anteriori.

Siccome non è riuscito a risolvere in questo punto la difficoltà legislativa, uopo era mantenervi provvisoriamente, ma in modo esplicito, la legge antica.

Nè dal far ciò può rattenerci l'osservazione dell'onorevole preopinante, che, cioè, nulla di simile fu fatto in proposito della legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta prediale. Giacchè appunto perchè tal legge si disse provvisoria, le cose da essa non specialmente toccate potevansi lasciare, come si lasciarono, sospese. Ma siccome questa che abbiamo a mano è la legge organica definitiva, regolatrice dell'imposta sui fabbricati, importa che regoli anche quei rapporti che non lo furono nell'altra legge. Però per le ragioni dette qui non potevasi che fare omaggio ad un tale principio, e rimandare la definitiva unificazione in questa parte della legislazione ad una nuova legge, mantenendo intanto in vigore le leggi e rispettando i patti quali si trovano oggi esistenti.

Dopo tali spiegazioni e tali ragioni, mi auguro che l'onorevole preopinante possa non trovare difficoltà a votare l'articolo quale oggi è formolato, tanto più quando la formola ora proposta toglie di mezzo tutte quelle obiezioni da lui ragionevolmente rilevate, allorchè si riferiva al testo della compilazione presentataci dalla Commissione e restata fino adesso sotto gli occhi della Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Catucci ha la parola.

(Il deputato Catucci non è presente.)

Ha la parola il relatore.

MARI, relatore. Le repliche date dall'onorevole Capone al deputato Fiastrì hanno già in gran parte esonerato il relatore dal compito suo.

L'onorevole Fiastrì suppone che l'emendamento, concordato tra la Commissione, il signor ministro e gli onorevoli deputati che proposero gli emendamenti, consista nello stabilire una quota di ritenzione a beneficio dei possessori di fabbricati contemplati in quest'articolo.

Non è vero.

La causa di tanti dubbi e di tante questioni è stata appunto la prima parte dell'articolo 4, ove si proponeva di dichiarare che l'imposta la quale verrà assegnata ai fabbricati enfiteutici sarà sopportata dall'enfiteuta e dal direttario in proporzione del rispettivo loro reddito.

Si temeva che questa prima dichiarazione dell'articolo 4 portasse all'inconveniente di far godere all'enfiteuta il beneficio e far subire al domino diretto il danno di due ritenzioni. Si temeva che un creditore di canoni o corrisposte gravanti i fabbricati potesse andar soggetto a doppia imposta: all'imposta sui fabbricati e all'imposta sui redditi della ricchezza mobile. Come rimediare a questo temuto inconveniente?

Nelle provincie meridionali, ove sono in vigore espresse e positive disposizioni di legge, era facile il rimedio; bastava abrogarle. Ma in altre provincie del regno, o non vi sono leggi che stabiliscano queste quote di ritenzione, o vi sono leggi diverse, oppure la materia è regolata dai patti contrattuali. Di più, vi sono e censi e livelli di varia natura. Sono di svariatissima natura i contratti ed i patti in questa materia. Quindi la Commissione, e con essa il Ministero e i proponenti gli emendamenti, hanno concordato di sopprimere la prima parte dell'articolo 4, ed hanno stabilito piuttosto di limitarne la disposizione all'indicazione della persona tenuta a pagare l'imposta allo Stato, salvo ad essa ogni diritto che le possa competere contro il domino diretto o contro il creditore dei canoni e delle prestazioni annuali.

Hanno adottato questo partito perchè il determinare la quota di ritenzione o la proporzione in cui deve essere ripartita l'imposta fondiaria tra l'enfiteuta e il domino diretto è cosa che si allontana dall'oggetto speciale di questa legge. In questa legge si tratta unicamente di prescrivere il modo per l'accertamento della rendita effettiva dei fabbricati. In questa legge si determinano i rapporti tra il contribuente e lo Stato. Questa legge non deve occuparsi dei diritti e degli obblighi rispettivi tra il possessore del fondo e il domino diretto, od altre persone che sul fondo medesimo abbiano diritto a qualche prestazione. Si è adottato questo partito dalla Commissione, dal signor ministro e dai deputati che proposero gli emendamenti, perocchè, volendo fin d'ora stabilire un sistema generale di diritti e di quote di ritenzione a beneficio dei possessori dei fabbricati, si andrebbe incontro al pericolo di violare diritti acquisiti, di alterare l'eguaglianza e la corrispettività nei contratti, senz'chè una misura così ardita fosse preceduta da piena cognizione, da studio completo della materia.

Ecco perchè, mi piace ripeterlo, la Commissione, d'accordo col Ministero e cogli onorevoli autori degli emendamenti proposti, ha formulato in questi termini l'articolo 4:

« L'imposta che verrà assegnata ai fabbricati enfiteutici o soggetti ad oneri reali di censi o di altre cor-

responsioni annue, dovrà pagarsi dal possessore del fondo, salvo al medesimo il diritto di ritenzione o rivalsa che gli possa competere per patto o consuetudine. »

Quindi l'articolo così formulato non stabilisce più veruna quota, non adotta alcun sistema assoluto, ma si rimette ai patti ed alle convenzioni preesistenti ed aggiunge:

« Con altra legge sarà statuito intorno alla quota che in mancanza di patto i possessori di detti fabbricati avranno diritto di ritenere, rimanendo frattanto in vigore a quest'effetto le leggi locali. »

E si fatta dichiarazione serve per quelle provincie nelle quali già esiste una legge che stabilisce una quota certa per queste ritenzioni sui canoni e sulle prestazioni.

A noi sembra che la formula concordata tra il Ministero, la Commissione e gli onorevoli deputati che avevano proposti gli emendamenti, tolga ogni difficoltà, ogni dubbio, ogni pericolo, e debba essere accettata dalla Camera.

MASSEI. Se io ho bene inteso quale è stata la nuova redazione dell'articolo 4, mi sembra che al solo possessore enfiteuta faccia carico il pagamento della imposta, salvo il rivalersi sopra il direttario. Ora intorno a ciò debbo fare un'osservazione.

So che al Ministero sono state fatte delle istanze dagli enfiteuti chiedendo che a loro non debba far carico intieramente la tassa, giacchè è difficile assai di rivalersi sopra i domini diretti.

Ma questa lagnanza fatta dagli enfiteuti non è unica; ve n'è un'altra per parte dei direttari.

Questi credono di essere lesi nel loro diritto elettorale, in quanto che non trovandosi imposti al catasto come direttari, si trovano esclusi dal numero degli elettori.

Questa circostanza è riuscita gravissima nelle ultime elezioni, sia nelle elezioni politiche, sia nelle elezioni municipali.

E gli elettori hanno giustamente desiderato che si provveda in qualche modo al loro interesse politico, il quale viene ad essere leso con questa disposizione, la quale mette fuori dal catasto il loro nome, e così toglie loro il censo elettorale.

Io faccio questa osservazione all'onorevole ministro delle finanze perchè veda che sia presa in considerazione, non essendo cosa da dispregiare il diritto elettorale, che è il più sacro che la Costituzione abbia accordato ai cittadini.

SELLA, ministro per le finanze. In seguito alla istanza fatta da vari oratori e dal relatore della Commissione, sarà mia cura di nominare senza indugio una Commissione, la quale abbia a studiare appunto questo importante argomento, il quale non può ricevere altra soluzione se non una soluzione generale, la quale riguardi non soltanto l'imposta sui fabbricati, ma anche l'imposta sui terreni.

Questo è l'impegno che io prendo davanti alla Ca-

mera, e così verrà propizia occasione per trovare anche la soluzione del quesito posto dall'onorevole Massei.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 4.

(È approvato.)

Ricordo pure alla Camera come è stato sospeso l'articolo 5 quale stava redatto nel progetto presentato.

Al secondo capoverso di questo articolo verrebbe ora dal ministro e dalla Commissione surrogata la redazione seguente:

« Sono pure considerati come opifici i ponti soggetti a pedaggi ed ogni specie di costruzione galleggiante, assicurata a ponti fissi del suolo. »

Dirò che sarebbe proposta a questo articolo un'aggiunta dall'onorevole Polsinelli. Ne do lettura:

« Le caratteristiche contenute in quest'articolo ed all'articolo 1 per designare gli opifici tassabili vanno intese pei fabbricati e non per le macchine che essi contengono. »

La parola spetta all'onorevole Polsinelli per isvolgere il suo emendamento.

POLSINELLI. Credo che sia della massima importanza quest'aggiunta, stantechè la dizione degli articoli 1 e 5 porta ogni legale a credere che tutto ciò che è fisso debba tassarsi.

Ora le macchine che si contengono negli opifici, nella massima parte sono fisse, poichè bisogna assicurarle al suolo affinchè esse non vacillino, oppure bisogna attaccarle a motori con coiami i quali indicano, secondo la legge civile, che esse sono destinate in servizio dell'opificio.

Ma la presente legge è fatta solamente per tassare i fabbricati, non per tassare le macchine che essi contengono. Se si lascia la redazione com'è fatta, nascerà una continua lotta fra gli agenti del Governo ed i poveri fabbricanti. Aggravare i fabbricanti con una tassa sopra le macchine è lo stesso che dare l'ultimo colpo alle manifatture, è lo stesso che distruggerle: le manifatture hanno già ricevuto abbastanza colpi, questo sarebbe l'ultimo.

Si compiacciano, o signori, di considerare che le cartiere segnatamente sono costrutte in modo che tutto dipende dal meccanismo, il quale meccanismo è tutto fissato al suolo. Esso è d'una grande importanza, talchè colui che è possessore d'una macchina di tal fatta si può dire che sia un industriale importante. Se voi lasciate correre la legge come si trova, i proprietari, o gli affittatori delle cartiere, vedendo tassate le macchine, debbono per necessità abbandonarle.

È ormai dimostrato che in ultima analisi tutte le tasse che si mettono sui fabbricati e sui poderi si risolvono a questo, cioè che lo Stato viene ad appropriarsi una parte corrispondente alla rendita che gli stabili tassati producono. Ora come lo Stato potrebbe pretendere una parte del meccanismo dei fabbricati? Questa sarebbe la cosa più strana del mondo.

Non basta servirsi delle espressioni generiche di *mobili* o di *stabili* perchè il Codice napoletano, come

ancora il Codice lombardo e l'Albertino, dicono espressamente che tutto ciò che è inserviente al fondo debbe considerarsi come *stabile*, e maggiormente si considerano come stabili le macchine, perchè si trovano fissate sia nel suolo, sia nelle pareti degli opifici stessi.

Quindi è che io reclamo altamente l'espressa esenzione delle macchine mentre coi termini attuali della legge si va all'interpretazione che tutto il meccanismo che si contiene in un opificio è tassabile, come è tassabile tutto ciò che è fabbricato.

Lo scopo della legge è certo di tassare i fabbricati, non le macchine. Smettete dunque, o signori, ogni sinistra prevenzione che si fa all'industria. Le altre nazioni si gloriano di avere industrie. Come? solo nell'Italia si crede opera meritoria di perseguirle? Questa io non capisco che logica sia, e si ripetono sempre le parole: *libero scambio*, e poi in nome del *libero scambio* si cercano distruggere tutte le manifatture, nell'atto che abbiamo gran bisogno dei prodotti manifatturati esteri.

Se non vogliamo proteggere le nostre manifatture, almeno non distruggiamo quelle che abbiamo, ed è ciò che io reclamo, e per questo ho proposto il mio emendamento che non è altro che una dichiarazione.

BRIGANTI-BELLINI BELLINO. L'emendamento dell'onorevole Polsinelli, secondo me, riposa sopra un principio giusto, ma non credo nè necessario, nè opportuno l'introdurlo nella lettera di questa legge.

Egli teme che i meccanismi infissi al suolo o alle pareti debbano far parte del valore dello stabile. Ora, a mio avviso, il quinto articolo non altro fa se non enumerare i caratteri pei quali si debba distinguere se un fabbricato appartenga alla classe degli opifici o a quella delle abitazioni, onde sapere se egli debba applicare la detrazione del terzo ovvero del quarto.

Siccome poi si potrebbe portare una macchina mobile in una casa qualunque, e pretendere che per ciò diventi un opificio, la legge ha voluto stabilire espressamente che per opifici si ritenessero quei fabbricati solamente, i quali contenessero dei macchinismi infissi e non facilmente asportabili, ed aventi una particolare destinazione che non possa di leggeri cambiarsi.

Teme poi l'onorevole Polsinelli che le industrie si vogliano soverchiamente e in particolar modo colpire con una tassa eccezionale, computando nel valore del fabbricato, che di natura sua è uno stabile, anche i macchinismi, il cui deperimento è molto più rapido di quello dei fabbricati.

A me sembra che l'onorevole Polsinelli possa tranquillarsi.

Il principio della legge è che nulla possa sottrarsi alla tassa: i meccanismi sono tassati colla ricchezza mobile, per conseguenza è impossibile assoggettarli a una nuova tassa comprendendoli nella rendita del fabbricato che serve di opificio. Nella dichiarazione che farà il proprietario del fabbricato, se questo proprietario non è conduttore del fabbricato stesso che è ridotto ad uso di opificio, si stabilirà dal proprietario il fitto che ricava dalla sua proprietà, e si stabilirà dal

conduttore l'utile che ricava dal suo opificio, detratto il fitto che dichiara per il fabbricato stesso il proprietario.

Se il proprietario vorrà egli stesso condurre l'opificio, la cosa non cambia niente, mentre dovrà dare due differenti denunce di ricchezza mobile e di ricchezza fondiaria.

Posto ciò mi sembra che l'onorevole Polsinelli debba cessare da ogni timore che questa legge abbia la conseguenza di portare un danno all'industria, il che è stato ben lontano dal pensiero del ministro che l'ha proposta, e dal pensiero della Commissione che l'ha studiata.

Ripeto che, escluso il caso che si possa assoggettare a doppia tassa i meccanismi di cui parla l'onorevole Polsinelli, ogni pericolo d'ingiustizia scompare come scompare egualmente il pericolo di persecuzione (dico questa parola solamente traendola dal discorso dell'onorevole Polsinelli), mentre la persecuzione non potrebbe derivare che dall'ingiustizia.

Ora quando si dichiara all'onorevole Polsinelli che questi meccanismi non possono essere assoggettati alla tassa che una sola volta, che questi meccanismi non servono ad altro che a stabilire il criterio col quale deve farsi la detrazione per le fabbriche, io credo che può essere tranquillo. E che non si tratti di altro che di stabilire un criterio, si ha la prova in ciò, che questa distinzione è stata messa nell'articolo 5, che è appunto destinato a stabilire quali sono le costruzioni specialmente destinate all'industria, mentre se si fossero voluti assoggettare anche i meccanismi alla tassa fondiaria, allora sarebbero stati classificati nel secondo alinea dell'articolo 1, come si è fatto in tutti i meccanismi nei quali c'era dubbio, come i molini, i bagni natanti, i ponti volanti, le chiatte ed altre costruzioni di cui ivi si parla.

Per conseguenza io conchiudo dicendo che il desiderio dell'onorevole Polsinelli si basa sopra un principio giusto, su d'un principio nello stesso tempo così evidente, che mi sembra indebolirlo il farlo espressamente entrare nel testo della legge. In ogni caso non avrebbe mai potuto entrare nell'articolo 5, ma nel secondo alinea dell'articolo primo.

Dopo tutto ciò prego l'onorevole deputato Polsinelli a ritirare il suo emendamento, sperando che egli sarà pago di queste dichiarazioni.

POSSENTI. L'emendamento dell'onorevole Polsinelli mi sembra d'una considerevole gravità.

Nel secondo alinea dell'articolo 1 è detto: *pagano la tassa gli opifizi.*

Ora sotto il nome di *opifizio* non s'intende soltanto il fabbricato, ma vi si comprendono ben anche le macchine, la forza motrice, e tutto quello che occorre perchè l'opifizio possa essere esercitato.

È certo che il progetto di legge non ha voluto colpire le macchine, per esempio, degli opifizi serici, cotonieri, dei lanifizi, ecc. Ma intanto ha colpito sicuramente i molini con tutto il loro assieme, tanto dei ca-

nali d'acqua, quanto degli interni meccanismi, perchè sicuramente dal legislatore tutto questo si comprende nella parola *opificio*.

Ora se ciò è, come veramente pare che sia, è evidente che senza speciali dichiarazioni della legge, si riterranno fra gli opifizi, come i molini, anche le cartiere, massime come oggidì si fabbricano, perchè quasi per intero costruite di parti solide di pietra che ne costituiscono i meccanismi.

Io credo quindi necessario assolutamente che in questa parte la legge sia assai più esplicita e più chiara.

Se si vuol comprendere anche le cartiere, niente di male; queste debbono pagare, come ogni altra industria, purchè si eviti lo sconcio di farle pagare due volte, l'una come fabbricato, l'altra come ricchezza mobile.

PRESIDENTE. Scusi, la parola *opifizi* veramente nell'articolo 1° non vi sarebbe.

POSSENTI. Se non v'è esplicitamente nell'articolo 1° vi è implicitamente, come lo provano gli articoli 3 e 5; se dunque per opifizi non si vogliono considerare che i soli molini, i bagni natanti, i ponti volanti, le chiatte, le scufe ed ogni altra costruzione di simile natura; se, dico, s'intende la legge restrittivamente in questo senso delle costruzioni qui specialmente indicate, vuol dire che allora sono da ritenersi esclusi dall'imposta i molini comuni, le cartiere e tutti i meccanismi di tutti gli altri opifizi, e in tal caso consento anch'io coll'onorevole ministro.

POLSINELLI. Io non insisterei nella mia aggiunta se dovessero interpretare la legge gli attuali ministri. L'attuale Commissione: mi giova per altro prender atto delle dichiarazioni dell'onorevole mio collega Briganti-Bellini Bellino; ma non posso poi comprendere perchè, se la Commissione crede che sia giusto quant nella mia aggiunta si dice, si rifiuti di fare una dichiarazione simile nel testo della legge.

Se il Parlamento fosse penetrato dell'importanza di quella dichiarazione, certo che non si avrebbe difficoltà di ammetterla.

Signori, si tratta di un fatto ben grave, si trattentemeno che della esistenza o non esistenza delle fabbriche, stantechè se i fabbricanti debbono pagar sopra i loro *capitali fissi* (notate bene l'espressione un'altra tassa, è lo stesso che dir loro: voi non potete tener più fabbrica. In conseguenza mi spiace che si muovano difficoltà a che si introduca una spiegazione nella legge che molti già riconoscono esser necessaria).

Io sono ben riconoscente al collega Possenti che l'ha sviluppata meglio di quello ch'io abbia fatto.

LUALDI. A me pare che per render più chiara la dichiarazione che riguarda gli articoli su cui l'onorevole Polsinelli ha chiamato l'attenzione della Camera, si potrebbe, se non lo vieta il regolamento, far l'aggiunta di una semplice parola all'articolo 3 dove è detto:

« Il reddito netto dei fabbricati e delle costruzioni indicate all'articolo 1 sarà fissato deducendo dall'

rendita lorda dei medesimi, a titolo di riparazioni, di mantenimento e d'ogni altra spesa o perdita eventuale, un terzo per gli opifici; » e qui si dica invece: « un terzo per i fabbricati ad uso di opifici. »

In questo modo si eliminerebbe chiaramente il dubbio che qui non si voglia unicamente parlare di fabbricati.

Così pure all'articolo 5 io direi:

« Saranno considerate come fabbricati ad uso di opifici tutte le costruzioni specialmente destinate all'industria e in cui funzionino dei meccanismi o sienvi apparecchi fissi. »

E con ciò il carattere dei caseggiati ad uso industriale verrebbe determinato dall'esercizio di meccanismi, ecc.

SELLA, ministro per le finanze. Innanzi tutto io debbo osservare all'onorevole Lualdi che l'articolo 3° è già votato, di modo che non possiamo più introdurvi variazioni. Dirò poi che mi pare inutile fare altre aggiunte, anzi credo che sarebbe pericoloso.

Noterò per ciò che riguarda l'articolo 1° che esso così si esprime:

« I fabbricati ed ogni altra stabile costruzione saranno soggetti, » ecc.

Poi dice:

« Saranno considerati come costruzioni stabili anche i molini, i bagni natanti, i ponti volanti, » ecc.

Io comincierei dall'osservare qui che nell'alinea si è inteso parlare di molini e bagni natanti, e via discorrendo, perchè evidentemente non si è voluto fare ai molini una posizione diversa da quella fatta agli altri stabilimenti industriali.

Vi sono dei rozzi molini con pochi meccanismi, ma ve ne sono anche di quelli che hanno un meccanismo molto complicato con un complesso di apparecchi non meno numerosi e complicati di quello che possa esserci per la più delicata industria. È evidente che non si volle creare un privilegio, come potrebbe a prima giunta interpretarsi.

Pare a me che l'alinea dell'articolo 1° si riferisca alle costruzioni che sono sopra un fiume. Imperocchè esso dice che sono considerati come costruzioni stabili anche i molini, i bagni natanti, i ponti volanti ed ogni altra costruzione di simile natura, che sia fissata alle rive.

L'articolo 1° poi pone l'imposta sui fabbricati ed ogni altra stabile costruzione. Io credo che sia qui difficile, per non dire impossibile, il trovar modo di separare così chiaramente le cose, da provvedere ad ogni caso pratico che si possa poi presentare.

Prendiamo ad esempio una cartiera. In essa vi sono delle ruote, congegni, ruote d'incastro fisse al muro, e poi altre macchine perfettamente mobili. Ma se mi parlate dei truogoli, e via discorrendo, in questa parte vi sono vere costruzioni fisse. Si può forse in un edificio ad uso di molino, la cui costruzione sia per alcuna parte veramente destinata allo scopo che si propone, distinguere il truogolo da altro apparato, e dire: questo

si deve considerare come costruzione, e questo come meccanismo, perchè appunto destinato a questo scopo speciale?

Io credo che sia impossibile trovare dizioni che si adattino a tutti i casi: conviene molto meglio attenersi ad una locuzione generale, come quella che fu usata nei precedenti articoli.

Qui si parla di fabbricati e di altre stabili costruzioni della stessa natura che sono soggette all'imposta: l'articolo 5 poi non fa che distinguere quali di queste costruzioni debbano, a termini di legge, essere considerate come opifici e quali come costruzioni abitabili. La distinzione è diventata necessaria dal momento che fu adottato l'articolo 3, il quale ammette una deduzione di un quarto per le costruzioni di abitazione e di un terzo per gli opifici. L'articolo dice soltanto quali sieno le costruzioni che per gli effetti dell'articolo 3 debbano essere considerate come opifici, e dice che debbono essere considerate tali tutte le costruzioni specialmente destinate all'industria e munite di meccanismi e di apparecchi fissi.

Io reputo pertanto che sia meglio lasciare la redazione come è proposta, perchè sarebbe pericoloso il volerla mutare; e parmi che perciò l'onorevole Polsinelli non abbia ragione d'insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Polsinelli.

POLSINELLI. Io farò osservare all'onorevole ministro un fatto, poichè egli dice che nelle teorie in generale si cade in errore, che in Napoli si è stabilito un gran molino il quale basta per fornire la farina a tutta la città di Napoli ed anche alle comuni vicine: questo molino è mosso da una macchina a vapore e fa diversi servizi; esso vaglia il grano, lo riduce al punto in cui è adatto ad essere macinato senza nessuna materia estranea, lo macina; separa la crusca dal fiore, e fa mille altre operazioni.

Ora domando io: questa gran macchina che si chiama *molino americano*, è tassata dalla legge?

Certamente interpretando con spirito fiscale i termini dell'articolo 1 e dell'articolo 5 lo sarebbe, perchè è fissa nell'edificio in cui è stabilita.

La dichiarazione da me pretesa, di essere le disposizioni della legge relative ai fabbricati, e non alle macchine, mi pare che sia bastantemente chiara e che non porti pregiudizio veruno.

Lo ha già dichiarato la Commissione.

L'oggetto della legge è questo, ed il Parlamento non può avere altro oggetto. Se fosse il contrario, lo dichiaro, che sarei soddisfatto. Ma queste vaghe espressioni non possono appagarmi, perchè so che lo spirito fiscale presto o tardi verrà a gravitare sopra gl'industriosi.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Allievi.

ALLIEVI. Pare a me che, se si considera bene l'armonia che corre tra l'articolo 1 e l'articolo 5, molti dei dubbi sollevati dall'onorevole Polsinelli vengono interamente a cadere.

Qual è il vero e proprio senso dell'articolo 1?

Nell'articolo 1, primo alinea, è designata la natura dei fabbricati e di quelle costruzioni che avendo carattere di fabbricati sono soggette all'imposta.

Nell'alinea secondo sono indicate alcune altre costruzioni le quali veramente non hanno il carattere di fabbricato, ma che la legge assimila ai fabbricati per rispetto all'imposta. Qui si fa alcun che di simile a quanto fa la legge civile quando dichiara che alcuni oggetti, per loro natura mobili, debbono essere considerati immobili per la loro destinazione.

Questa è una vera e propria assimilazione che si fa ai fabbricati di alcune costruzioni che non sarebbero propriamente fabbricati onde colpirle colla medesima imposta.

All'articolo 5 dovendosi applicare la deduzione di cui parla l'articolo 3, s'introduce un primo alinea, il quale evidentemente si riferisce all'alinea primo dell'articolo primo, laddove si dice, in regola generale: « Tutti quei fabbricati i quali servono all'industria saranno considerati come opifici quando questi siano muniti di meccanismi o di apparecchi fissi. »

Qui è inteso che il meccanismo e l'apparecchio fisso non fanno parte del fabbricato.

PRESIDENTE. Ricordo, ove del caso, all'onorevole Allievi che in quest'articolo 5 si è introdotta una nuova redazione, cioè la seguente:

« Sono pure considerati fra gli opifici i ponti soggetti a pedaggio ed ogni specie di costruzione galleggiante assicurata a punti fissi del suolo. »

MARI, relatore. Questo è alla seconda parte, la prima parte rimane ferma.

ALLIEVI. Se permette, signor presidente, non credo che questo muti la sostanza del mio ragionamento.

Nella seconda parte dell'articolo 5 è detto che quelle speciali costruzioni che la legge ha assimilato ai fabbricati, per rispetto all'imposta, sono da considerarsi come costruzioni aventi il carattere di opifici.

In questo secondo genere di costruzioni è impossibile di distinguere il meccanismo dalla costruzione in cui si trova, i quali sono identificati tra loro.

Qui la costruzione involge il meccanismo medesimo, poichè nel loro insieme hanno ricevuto il carattere di assimilazione ai fabbricati: quindi è solo per queste speciali costruzioni che non si può e non si deve fare la separazione del meccanismo e dell'apparecchio fisso dalla costruzione.

Intesa in questo senso la legge, mi pare che non sollevi più alcuna obiezione, almeno in via di massima, perchè queste costruzioni dell'alinea secondo dell'articolo 1 e dell'articolo 5 sono una specie di creazione speciale della legge rispetto all'imposta.

Il dubbio può nascere dalla enumerazione che è stata fatta tanto nell'uno, come nell'altro articolo, di queste speciali costruzioni.

Infatti, nella maggior parte di esse, il carattere è così scolpito, così nettamente definito dalla natura delle cose, per cui non può nascere dubbio; poichè un bagno

natante, un ponte volante, una chiatta, non possono essere che un bagno natante, un ponte volante, una chiatta; il meccanismo e la costruzione s'identificano, e sono nel loro complesso, senza distinguere tra costruzione e meccanismo, assoggettati all'imposta.

Ma non è così per tutte, e ne offre un esempio la citazione dei molini.

Per i molini adduceva un esempio l'onorevole Polsinelli. Ci sono dei molini i quali per l'ampiezza delle loro costruzioni, per la varietà dei meccanismi, essendo anche mossi in qualche caso dal vapore, possono far nascere un dubbio. Io sono d'avviso che se questi molini hanno raggiunto nel loro sviluppo tecnico, nella complicazione dei loro meccanismi una tale estensione per cui sia reso necessario un fabbricato vasto in cui contenere essi apparecchi e meccanismi, questi molini non sono più contemplati dall'alinea secondo del primo e del quinto articolo, ma costituiscono veri e propri fabbricati destinati all'industria, ed allora nel tassarli bisogna togliere il reddito o frutto del meccanismo che vi si trova inerente.

Qui la legge parla invece evidentemente di molini che sono posti lungo le rive dei torrenti e che sono mossi dalla forza delle acque. Io credo che nel primo caso, vale a dire nel caso dei grandi opifici destinati a macino, nessun impiegato di finanza, per quanto vedesse fiscaleggiare, potrebbe rifiutarsi a dividere il meccanismo dal fabbricato, assoggettando all'imposta unicamente il fabbricato.

Io dico poi che la parola *molini* è intesa nell'articolo 1 e nell'articolo 5 in questo senso, in quanto che vedo che la legge conchiude la locuzione che li concerne, parlando di costruzioni assicurate alla riva, e che dà il carattere di quella specialità di molini a cui la legge stessa ha voluto riferirsi. Che se fossero invece ripeto, vasti stabilimenti in cui si operasse in grandi industrie del tramutare il grano in farina, allora questi vasti fabbricati sarebbero soggetti all'imposta come tutti gli altri opifici, ma distinguendo nettamente il fabbricato dal meccanismo che si trova in esso collocato, e che forma parte del capitale fisso dell'industria non sottomesso quindi in alcun modo all'imposta dei fabbricati.

Io credo che, così intendendo la legge, non possa nascere dubbio alcuno, e che qualunque spiegazione aggiunta che si volesse introdurre a rischiararne il senso, farebbe nascere molte maggiori dubbiezze intorno all'applicazione che dovesse farsi della legge medesima.

PRESIDENTE. Intende parlare l'onorevole Sanguinetti?

SANGUINETTI. Rinuncio alla parola.

POLSINELLI. Io solamente debbo aggiungere che quando la cosa si restringesse ai soli molini idraulici ed alle poche costruzioni che la legge specifica, allora non bisognerebbe altra spiegazione, ma non quando estendesse ad altre manifatture.

Dunque prego il signor presidente a mettere ai voti il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 5° come fu proposto dal Ministero e dalla Commissione, indi, come seconda parte dell'articolo stesso, l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Polsinelli.

L'articolo 5° sarebbe così concepito:

« Saranno considerate come opifici tutte le costruzioni specialmente destinate all'industria, e munite di meccanismi e di apparecchi fissi.

« Sono pure considerati come opifici i ponti soggetti al pedaggio ed ogni specie di costruzione galleggiante assicurata a punti fissi del suolo. »

Chi l'approva voglia alzarsi.

(La Camera approva.)

Ora si tratta di deliberare sull'aggiunta proposta dal deputato Polsinelli.

La rileggo:

« Le caratteristiche contenute in questo articolo e nell'articolo 1° per designare gli opifici tassabili vanno intese per i fabbricati e non per le macchine che essi contengono. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Esauriti così gli articoli lasciati in sospenso, passiamo ora all'articolo 11.

« Art. 11. Terminate le operazioni indicate nell'articolo precedente, il sindaco trasmetterà lo stato delle denunce con le rettificazioni sopra stabilite al direttore del catasto, o altro agente delle finanze appositamente destinato, il quale proporrà quelle rettificazioni che crederà opportune, e fra giorni 50 rinverrà lo stato anzidetto al sindaco coi motivi delle proposte correzioni.

« L'agente delle finanze potrà procedere alla visita degli edifizii denunciati, ed in caso di opposizione sarà assistito dal sindaco o da un consigliere comunale. »

MARI, relatore. Domando la parola.

Alla parola *sindaco* proporrei, d'accordo col Ministero, di sostituire il *presidente della Commissione*.

SELLA, ministro per le finanze. Io chiederei ancora alla Commissione di permettere che fossero tolte le parole: *al direttore del catasto*, lasciando la locuzione generica *all'agente delle finanze appositamente destinato*.

Intendo benissimo che la Commissione voleva dire doversi in massima delegare a quest'ufficio più specialmente quella persona che si occupa di catasto sotto un nome o sotto un altro, giacchè le denominazioni sono diversissime; ma le parole *direttore del catasto* avrebbero un significato diverso da quello che ha inteso la Commissione, perchè il direttore del catasto, in virtù del nuovo ordinamento dell'amministrazione fatto dal mio predecessore, sarebbe un funzionario esistente appena in qualche provincia, epperò la legge dovrebbe ricevere un'interpretazione molto diversa da quella che fu in mente della Commissione.

Mi pare dunque che se si lascia la locuzione *all'agente delle finanze appositamente destinato*, non vi ha alcun

dubbio che sarà destinato a quest'ufficio quell'agente delle finanze, il quale già si occupa di materie di questo genere.

MARI, relatore. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, la Commissione acconsente, poichè ha raggiunto il suo scopo.

PRESIDENTE. L'articolo 11 riuscirebbe dunque così redatto:

« Terminate le operazioni indicate nell'articolo precedente, il presidente della Commissione, di cui sopra, trasmetterà lo stato delle denunce con le rettificazioni sopra stabilite all'agente delle finanze appositamente destinato, » ecc.

Il resto come nell'articolo del Ministero.

Pongo ai voti l'articolo 11 così emendato.

(È approvato.)

« Art. 12. Lo stato delle denunce dei fabbricati, colle modificazioni proposte dalla Giunta comunale e le rettificazioni introdotte dall'agente delle finanze, sarà, a cura del sindaco, notificato al pubblico, mediante deposito degli atti nell'ufficio comunale, con avviso e diffidamento agl'interessati di produrre nella cancelleria municipale, entro il termine di giorni 30, in carta libera, quelle osservazioni od eccezioni che credessero loro competersi. »

MARI, relatore. Qui pure occorre sostituire la parola *Commissione* a quelle di *agente delle finanze*. Bisogna poi togliere la parola *comunale*, perchè la Commissione può essere tanto comunale, quanto consortile.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 12 con queste modificazioni proposte dalla Commissione.

(È approvato.)

« Art. 13. Trascorso il termine sovra stabilito, il sindaco trasmetterà al prefetto gli atti, unitamente ai reclami prodotti. »

(È approvato.)

« Art. 14. Una Giunta, composta dal prefetto, da due consiglieri provinciali nominati dalla Deputazione provinciale, uno dei quali appartenga al mandamento di cui si rivedono i ricorsi, dal direttore delle contribuzioni dirette e da un ingegnere governativo, deciderà in via amministrativa su tali ricorsi ed eccezioni, e fisserà il reddito netto sulla base del quale dovrà essere tassato ciascun edificio. »

SELLA, ministro delle finanze. Pregherei la Camera e la Commissione di osservare che se si prescrive che dei due consiglieri provinciali uno appartenga al mandamento di cui si rivedono i ricorsi, ne avverrebbe anzitutto che si dovrebbe mutare di consigliere secondo che muta il mandamento del cui reclamo si tratta; secondariamente, che non essendovi bene spesso per ciascun mandamento che un solo consigliere provinciale, ne verrebbe per conseguenza che quando questo consigliere per malattia o per altro motivo non potesse intervenire alla seduta, non vi sarebbe più garanzia pei contribuenti, giacchè mancherebbe chi li rappresenta e deve tutelare i loro interessi.

Noi sappiamo per esperienza che non sono molti i

consiglieri i quali abbiano agio di rimanere nel capoluogo della provincia, e possano e vogliano seriamente ed assiduamente occuparsi delle questioni attinenti all'amministrazione di essa.

Per questo mi parrebbe più opportuno lasciare maggior latitudine alla Deputazione provinciale, concedendo ch'essa abbia facoltà di scegliere i consiglieri come meglio le piaccia.

Proporrei quindi la soppressione di quelle parole: « uno dei quali appartenga al mandamento di cui si rivedono i ricorsi. »

Oltre questa prima proposta, ne farei una seconda, domanderei, cioè, che, invece di dire *dal direttore delle contribuzioni dirette*, si dicesse *da un delegato del ministro delle finanze*.

Dirò la ragione di questa proposta.

Dopo che fu presentato questo progetto di legge vennero fatti dei mutamenti nell'amministrazione, per cui il direttore delle contribuzioni dirette non esiste più.

Vi ha invero un direttore del demanio e delle tasse, vi ha in una qualche provincia un direttore del catasto, o per lo meno persona avente un analogo ufficio. Per esempio, dove si trova un direttore delle tasse e del demanio o un direttore del catasto sarebbe più opportunamente chiamato nel seno della Commissione il direttore del catasto piuttostochè il direttore delle tasse e del demanio; quindi è che per ragioni analoghe a quelle per cui ho pregato la Camera di ammettere le variazioni all'articolo 11, pregherei anche qui che, invece del direttore delle contribuzioni dirette, si dicesse: *di un delegato del ministro di finanze*.

MARI, relatore. Il pensiero che uno dei consiglieri provinciali, i quali debbono far parte di questa Giunta, appartenga al mandamento di cui si risolvono i ricorsi, non è stato un pensiero della Commissione vostra, ma bensì della Commissione governativa che preparò questo progetto di legge e del ministro che lo propose.

Noi riconosciamo giustissime le osservazioni fatte dall'onorevole ministro, poichè ci vediamo anche noi una esuberanza, un eccesso di cautela animato da una buona intenzione, ma che forse sarebbe cagione d'impacci e difficoltà nella pratica; però non insistiamo ed accettiamo di buon grado la proposta della soppressione di quelle parole.

Molto più concorderemo l'abolizione del defunto direttore delle contribuzioni dirette, perchè questo direttore, più non esistendo, non può venire a far parte di questa Giunta.

POSSENTI. La Commissione ministeriale, nel proporre l'intervento di un consigliere appartenente al mandamento di cui si rivedono i ricorsi, naturalmente ebbe di mira di tutelare specialmente i comuni di tutti i mandamenti, perchè, lasciando nominare dalla Deputazione provinciale consiglieri che non appartengono ai mandamenti di cui si rivedono i ricorsi, non potrebbero i comuni di questi mandamenti avere quella piena fiducia d'imparzialità e di giustizia nei loro giudici che è necessaria in questo genere di revisione.

Se dunque non fosse assolutamente impossibile lo eseguire questa parte dell'articolo, io insisterei perchè fosse mantenuta la presenza di questo consigliere. Se poi fosse vero che non vi abbia che un solo consigliere per ogni mandamento, per cui possa accadere molte volte il caso che non possa intervenire, allora capisco che potrebbero nascere incagli. Con tutto ciò, però, al buon procedimento dell'operazione io credo che questa disposizione non sia da trascurarsi, e desidero che sia mantenuta.

PRESIDENTE. Ella non accetterebbe?

POSSENTI. Accetto la proposta ministeriale, ma non accetto la nuova modificazione chiesta dal signor ministro.

PRESIDENTE. Accetta dunque la prima proposta, non la seconda.

Ora l'articolo 14 direbbe così:

« Una Giunta composta dal prefetto, da due consiglieri provinciali nominati dalla Deputazione provinciale... »

E qui comincierebbe la difficoltà; il progetto dice: « uno dei quali appartenga al mandamento di cui si rivedono i ricorsi. » Il ministro proporrebbe la soppressione di questo inciso; invece il deputato Possenti lo vorrebbe mantenuto.

POSSENTI. Precisamente.

MICHELINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Massa.

MASSA. Io trovo che il mantenere le proposte dell'articolo 14 non riesce in pratica ad alcun utile risultato.

Prima di tutto io non riesco a capir bene il concetto dell'articolo quando afferma che debba esservi un deputato provinciale che appartenga al mandamento di cui si rivedono i ricorsi. Vuolsi dire con ciò che il consigliere provinciale debba appartenere, essere nato, possedere nel circolo di quel mandamento, oppure debba esser nominato dal mandamento? Le parole « appartenga al mandamento » non esprimono abbastanza chiaramente ciò che si volle indicare, che il consigliere provinciale rappresenti il mandamento.

In secondo luogo, oltre alle difficoltà già avvertite dall'onorevole ministro, che, cioè, non essendovi d'ordinario che un consigliere provinciale per mandamento, avverrebbe di frequente che, mancando cotesto consigliere, gl'interessi della località non sarebbero rappresentati, io trovo che il volere che i ricorsi di una data località siano esaminati in concorso del consigliere nominato nel mandamento medesimo non giovi nè ai contribuenti, nè al consigliere. Il contribuente che si crede lesa ne accagiona colui che si suppone conoscere meglio le condizioni locali, e l'interesse fa spesso velo alla ragione. D'altro canto il consigliere provinciale che abbia a dare un avviso, il quale non torni favorevole al contribuente, è posto in una difficile condizione. Qui si tratta, in sostanza, di materie certe e soggette ad un apprezzamento ben preciso. Per contro abbiamo la legge sulla ricchezza mobile molto più com-

TORNATA DEL 7 DICEMBRE

plificata di questa: ha lasciato che la condizione dei contribuenti fosse esaminata da Giunte speciali, composte eziandio di consiglieri provinciali nominati dal Consiglio provinciale, stante la maggiore importanza; ma non si è mai pensato di circoscrivere la nomina del rappresentante della provincia a quella data località dove sono gli interessi da esaminare. Ciò che non abbiamo fatto per la ricchezza mobile, ove le ragioni sarebbero state ben maggiori, perchè quivi si richiedono cognizioni di fatto e di persone che sfuggono il più spesso ad un esatto apprezzamento, non mi pare che ci sia ragione di farlo qui dove si tratta di redditi di proprietà immobiliare e soggetti per conseguenza ad un apprezzamento preciso.

L'applicazione della legge è guidata dall'elemento del fitto, o certo quale dipende dai contratti, o presunto che è facilmente determinabile con mezzi egualmente certi.

Quindi io non credo che sia conveniente accettare la soppressione proposta dal signor ministro.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Salaris.

SALARIS. Nella discussione dell'articolo 14 consentirà la Camera ch'io sollevi una questione di una maggior importanza che per certo non abbia quella intorno ai membri del Consiglio provinciale, se, cioè, uno di questi debba o no appartenere sempre al mandamento cui appartenessero i ricorrenti.

Il signor ministro diceva benissimo: non tutti i membri del Consiglio provinciale hanno il tempo e la volontà di occuparsi seriamente di questi affari. Sì, dirò anch'io, non hanno la volontà; ma esaminò mai il signor ministro donde provenga il difetto di volontà in uomini rispettabilissimi, ed ai quali sta a cuore il comune, la provincia, lo Stato? Il difetto di volontà ha fondamento nelle leggi di diffidenza, nelle leggi che loro fanno una posizione inaccettabile, come appunto lo si fa per la disposizione dell'articolo 14 che si discute.

Come sempre (lo dico francamente), tutte le leggi di finanza furono ispirate dalla diffidenza, e la presente non è certamente esente da somigliante ispirazione. La diffidenza è omai divenuto sistema prediletto; ma quel che più sorprende si è che si pretenderebbe che cotesto sistema non solo passasse inosservato, ma ben anco applaudito.

Io negherò il mio plauso a codesto sistema, ed a questa legge per conseguenza, che non esito a dirla architettata a foggia delle altre, al sistema della diffidenza.

Comprenderei che nelle leggi di finanza vi fosse un po' di fiscalità, ma non posso ammettere che la fiscalità, la diffidenza sia l'elemento prevalente. E quando codesto sistema si vagheggia sopra ogni altro, io non comprendo allora perchè nelle Commissioni si chiamino consiglieri provinciali ad esercitare uffici che per molte ragioni non debbono compiere.

Nella Commissione, di cui nell'articolo 14 di questa legge, vogliono a tre membri governativi aggiungere due membri elettivi, due consiglieri provinciali. Ma

perchè? Il perchè è chiaro dal contesto di tutta la legge, ed io lo dirò senza reticenza. Il sistema della legge è quello di diffidare di tutti che non rivestono la divisa di agente governativo, ma al tempo stesso non si ha il coraggio di dichiararlo in modo esplicito.

Esaminate il disposto dell'articolo 11 e voi vedrete che tutte le denunce, ossia consegne, saranno sottoposte ad una Commissione comunale, la quale dovrà verificare l'esattezza delle fatte consegne e rettificarne le inesattezze.

Ma in appresso sopra le Commissioni comunali si ammetterà il giudizio d'un agente qualunque governativo, cui si dà facoltà di rettificare le rettificazioni delle Commissioni comunali. Quindi mi par manifesta la poca fiducia che si ripone nell'opera delle Commissioni comunali allorquando l'opera loro è posposta a quella d'un agente governativo, il quale in siffatte materie acquista maggiori titoli alla benevolenza ministeriale sempre quando procurerà in qual si voglia modo un prodotto maggiore dell'imposta. Ma a decidere le divergenze fra l'opera delle Commissioni comunali e le rettifiche dell'agente governativo si costituirà, in forza del disposto dell'articolo 14, le Commissioni superiori, le quali statuiranno entro un dato termine.

Ora come sarà composta quest'altra Commissione?... Essa si comporrà di tre agenti governativi, e di due consiglieri provinciali, e per conseguenza l'elemento governativo si troverà in maggioranza anche in questa Commissione.

È chiaro, o signori, che i consiglieri provinciali vi saranno chiamati per assistere a quanto gli agenti del Governo vorranno statuire, e per qualunque sforzo essi facciano, ben di raro giungeranno a far prevalere le loro opinioni. La maggioranza è stabilita, ed i membri del Consiglio provinciale subiranno le decisioni di essa.

Ecco il perchè i consiglieri provinciali non hanno la volontà di occuparsi di questi affari; perchè, o signori, ai consiglieri provinciali non può essere cosa grata dividere la responsabilità di atti statuiti contro la loro opinione.

Uno dei due sistemi deve nettamente seguirsi, o riporre nell'elemento elettivo la fiducia di cui è meritevole, ed allora, confidate nell'opera sua, state alle rettifiche delle Commissioni comunali, e formate la Commissione superiore per la decisione de' ricorsi in modo che l'elemento elettivo sia prevalente; oppure adottate il sistema di diffidenza, sistema omai prediletto, ed escludete allora l'elemento elettivo, sì che tutta la responsabilità ricada sui vostri agenti governativi.

Io lo dirò chiaramente: chiamando in minoranza l'elemento elettivo, si vuole un mezzo potente a propugnare possibili abusi che soglionsi commettere dall'arbitrio spesso poco intelligente degli agenti del Governo. Ora, quando ai consiglieri provinciali si fa una sì difficile posizione, potremo noi biasimarli se da essi non venisse accettata? Io non avrei che lodi a fare a coloro che rifiutassero d'appartenere a codeste Commissioni.

Vuole il ministro e la Commissione cambiare sistema e confidare nell'opera di persone intelligenti che pure godono la fiducia dei loro amministrati? Ebbene, se ciò si volesse, si otterrebbe senza grandi mutamenti. Togliete di mezzo il prefetto da queste Commissioni ed al suo luogo sostituite il presidente del Consiglio provinciale, e si avrà allora l'elemento elettivo prevalente, e si avrà allora manifesta prova che i consiglieri provinciali hanno volontà e sanno occuparsi seriamente di tutto ciò che interessa il comune, la provincia, lo Stato; perocchè essi sono le persone più rispettabili in tutte le provincie.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Michelin.

MICHELINI. Io nulla dirò sulla proposta del preopinante. Credo che bisogna conciliare le cose in modo che non sia lesa la giustizia e che il danaro entri nelle casse dello Stato. Ora io dubiterei che fosse per raggiungersi molto facilmente l'ultimo intento attuando le idee del preopinante.

Io desidero appoggiare la proposta della soppressione delle parole: *uno dei quali appartenga al mandamento di cui si rivedono i conti.*

Alle ragioni che sono state da altri addotte aggiungerò le seguenti:

Primieramente, potrebbe accadere che quasi tutti i mandamenti di una provincia presentassero ricorsi, e la Commissione diverrebbe tanto numerosa quanto lo è il Consiglio provinciale. Suppongasi che in una provincia che conti sessanta consiglieri, cinquanta o cinquantacinque mandamenti presentassero ricorsi; in questo caso la Commissione sarebbe composta di cinquantacinque o di sessanta membri.

In secondo luogo, già troppa è la propensione dei consiglieri provinciali a patrocinare in modo speciale gl'interessi dei mandamenti da cui furono eletti, laddove è loro dovere di patrocinare egualmente il vantaggio dell'intera provincia, come lo è dei deputati di patrocinare il bene di tutto lo Stato, benchè molti lo dimentichino.

Non bisogna adunque che la legge con improvvida disposizione confermi i consiglieri provinciali in quella loro erronea credenza, la quale non può a meno di riuscire dannosa alla provincia in generale.

Finalmente se il Parlamento darà al Governo la facoltà di riformare la legge provinciale, spero che il Governo se ne varrà per togliere ai mandamenti la nomina dei consiglieri provinciali, e darla ai circondari, od almeno a grandi frazioni di essi composte di più mandamenti, di modo che l'elezione si faccia per scrutinio di lista, come si dice, ogni elettore nominando più di un consigliere. È questo il miglior mezzo per ottenere una vera rappresentanza nazionale, avere buoni consiglieri, far prevalere il bene della provincia alla pernicioso influenza del campanile.

POSSENTI. Ritiro la mia opposizione.

PRESIDENTE. L'onorevole Salaris propone che la

Commissione di cui all'articolo 14 sia presieduta dal presidente del Consiglio provinciale.

BRIGANTI-BELLINI BELLINO. Se anche la Commissione non avesse avuto difficoltà a prima vista di accettare la proposta dell'onorevole Salaris, non l'avrebbe fatto per i motivi che ha dichiarato averlo mosso a metterla innanzi.

L'onorevole Salaris ha stigmatizzato questa legge come una legge di diffidenza. Ebbene, debbo dichiarare che se ci fu cosa lontana dall'idea e del Governo e della Commissione, e dico anche di conoscere l'idea del Governo per i rapporti che naturalmente la Commissione ha avuto col Governo studiando questa legge, e di cui per conseguenza ha dovuto conoscere gl'intendimenti; se ci è stata, dico, cosa lontana dall'idea del Governo e della Commissione riguardo a questa disposizione, è stata la diffidenza.

La diffidenza esisteva fra contribuente e Governo ai tempi dell'assolutismo. Fortunatamente colle istituzioni che ci reggono, coi cambiamenti avvenuti in Italia, questa diffidenza è completamente svanita. Quindi nello stabilire chi dovesse far parte di questa Commissione non si è andato a fare il calcolo se maggiore fosse il numero dei funzionari del Governo, o maggiore il numero degli individui scelti dalla provincia, ma si fu mossi da altri criteri. Si è scelto il direttore delle contribuzioni dirette come la persona che portava in seno alla Giunta delle cognizioni speciali, e si è scelto l'ingegnere governativo come il funzionario che in fatto di estimazione di fabbricati avrebbe portato dei lumi che potrebbero per avventura mancare agli altri membri della Commissione.

In fine, si è data la presidenza al prefetto, e di qui l'ira dell'onorevole Salaris, che vuol sostituire al prefetto il presidente del Consiglio provinciale.

Su ciò dirò che, oltre le ragioni testè addotte per le quali la Commissione non può accettare questa modificazione dell'onorevole Salaris, e oltre al non acconsentire nei motivi, contro i quali io credo si dovrebbe in qualche modo protestare, perchè, a mio avviso, potrebbe sembrare una continuazione di quelle ostilità che i Governi assoluti hanno create fra le pubbliche amministrazioni e i contribuenti, c'è un'altra ragione pratica alla quale spero che più facilmente cederà l'onorevole Salaris.

Il presidente del Consiglio provinciale è un individuo il quale può non risiedere abitualmente nel capoluogo della provincia dove dovrà sedere la Commissione; non è un individuo che debba avere quella sede fissa; e le stesse ragioni che sono state addotte testè per togliere l'obbligo di far giudicare il consigliere del mandamento a cui appartiene il fabbricato del cui ricorso si tratta, le stesse ragioni militano perchè non sia il presidente del Consiglio provinciale, presidente della Commissione.

Il prefetto non può mancare nel capoluogo della provincia, o, se anche mancasse, vi è sempre un altro funzionario che lo rappresenta.

TORNATA DEL 7 DICEMBRE

Per conseguenza io credo che ragioni morali e ragioni pratiche consigliano di non accettare l'emendamento dell'onorevole Salaris, e spero che egli stesso accederà alla mia preghiera di ritirarlo.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha la parola.

SALARIS. Sono dolente di non potermi arrendere alla preghiera dell'onorevole relatore; procurerò, nel rispondergli, di essere cortesemente calmo verso di lui com'egli volle esserlo verso di me.

Due osservazioni furono da lui enunciate: la prima, che la Commissione, quand'anche non fosse aliena dall'accettare il mio emendamento per la sostanza, non lo accetterebbe per i motivi. In questo non sono d'accordo con lui, perchè se altri motivi persuadessero la Commissione ad accettare il mio emendamento, non comprenderei perchè essa vorrebbe arrestarsi ai motivi da me adottati. Essa potrebbe benissimo accennare quegli altri motivi gravissimi che la persuadessero della giustizia della mia proposta.

Questa ragione invece non mi pare sufficiente ad indurre la Commissione a persistere nella disposizione dell'articolo 14 qual è; ma dappoichè trova ragionevole la mia proposta, anche quando non ne accettasse i motivi da me svolti, mi si associ in quella e respinga pure questi a suo piacimento.

L'altra osservazione era la seguente.

Il presidente del Consiglio provinciale non è obbligato alla residenza, anzi soventi volte si elegge a presidente del Consiglio provinciale colui che non ha la residenza nel capoluogo della provincia.

Ma il signor relatore non osservò che il presidente del Consiglio provinciale ha chi lo surroga nell'assenza, un vice-presidente eletto anch'egli dal Consiglio provinciale.

Vorrà egli dunque immaginare anche questo stranissimo caso, che presidente e vice-presidente siano sempre assenti dal capoluogo della provincia?

Ma se vorrà tener conto di coteste inezie, io gli dirò che simili Commissioni non sono mai presiedute dallo stesso prefetto, ma spesso da un consigliere delegato.

Ma, o signori, quando il presidente del Consiglio provinciale è chiamato nel capoluogo della provincia a compiere un atto che è inerente alla sua carica, esso non mancherà certo ad un incarico così grave impostogli dalla legge. Di fatti vediamo che anche alle convocazioni straordinarie dei Consigli provinciali raramente i presidenti mancano dal loro seggio.

Io credo che l'onorevole Briganti-Bellini addusse questa ragione, ma per certo non disconoscendone la pochissima importanza.

Dirò ancora che, se la Commissione si volesse preoccupare di tali eventualità, dovrebbe prevedere i casi d'assenza possibile dei prefetti, e trovar modo di esprimere in questa legge a chi in somiglianti casi si appartenesse la presidenza della Commissione.

Ma io credo che l'onorevole Briganti-Bellini non vorrà tener dietro a questi casi eccezionali, che vorrà

di buon grado obbliare per affrontare una questione più grave, quale è certamente quella da me sollevata.

Io non penetrai il recondito pensiero degli onorevoli membri della Commissione, e meno ancora quello più recondito del signor ministro; affermai solo che le disposizioni di questa legge furono ispirate dalla diffidenza. Sarà effetto omai di lunghe abitudini; ma in fatto sta che gli uomini governativi diffidano sempre dell'elemento elettivo. E quel ch'è pur strano si è che essi respingono la diffidenza altrui per far pesare sopra gli altri la propria.

Ma perchè si diffiderebbe d'una Commissione in cui tre membri del Consiglio provinciale sedessero accanto di due agenti governativi? Ditene chiaramente le ragioni, perchè (non si potrà negare) le allegate finora non hanno gran peso e non ponno giustificare la diffidenza.

Ripeto: quando chiamate l'elemento elettivo a formare la minoranza d'un Corpo qualunque, è per vostra guarentigia che lo chiamate, e per compromettere quell'elemento che deve sempre godere la fiducia di coloro che gli diedero l'onorevole mandato.

A voi piace giustificare l'operato degli agenti governativi con la presenza di due consiglieri provinciali; a me invece piace far passare sovr'essi la responsabilità dei propri atti, od esimerli dalla responsabilità degli atti altrui.

Si proscriva codesto sistema, il quale in ultima analisi non può esser saldo sostegno di libere istituzioni.

Si dice: non vi ha diffidenza nè per parte della Commissione, nè per parte del Ministero. Ebbene, credo alle parole dell'onorevole Briganti-Bellini; ma le parole non distruggono i fatti. Si accetti il mio emendamento, e saranno con fatti confermate le parole testè pronunziate dall'onorevole membro della Commissione. La disposizione di questo articolo proverà che non è il sistema di diffidenza che si vuole eseguire.

Ma se si persistesse ancora nel volere che la Commissione sia composta nel modo indicato nell'articolo 14, allora il fatto stesso toglierebbe ogni forza alle parole dell'onorevole Briganti-Bellini, e l'articolo stesso lascierebbe tralucere tutta quella diffidenza di cui feci appunto al ministro Sella ed alla Commissione.

Dopo queste considerazioni, io non ritirerò il mio emendamento, e lascerò la Camera arbitra d'accettarlo o di respingerlo, dichiarando d'esser convinto della giustizia della proposta che sottopongo alla di lei decisione.

L'onorevole Briganti-Bellini vorrà pur perdonarmi se alla gentile sua preghiera non sacrifico il mio convincimento, che mi obbliga a persistere nella fatta proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris vorrebbe che allo articolo 14, dove si dice: *una Giunta composta dal prefetto*, si dicesse invece: *composta e presieduta dal presidente del Consiglio provinciale*.

Interrogo la Camera se appoggia questa proposta.

(È appoggiata.)

La metto a partito.

(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

Do lettura dell'articolo 14 come deve essere redatto:

« Una Giunta composta dal prefetto, da due consiglieri nominati dalla Deputazione provinciale e da un delegato del ministro delle finanze deciderà, » ecc.

SALARIS. Domando la parola.

Io voglio essere a me stesso coerente. Coll'emendamento che dianzi proposi, intendeva escludere la maggioranza dell'elemento governativo in una Commissione chiamata a pronunciare sopra ricorsi contro l'operato di Commissioni comunali; ma la Camera respingendolo volle consacrare il principio opposto. Io chino la fronte al voto della Camera, e prevalga dunque l'elemento governativo. Ma la Camera dovrà ora far buon viso alla proposta che sono per enunciare.

Io propongo che i consiglieri provinciali siano esclusi dalla Commissione, e siano sostituiti da altri due membri governativi. In siffatto modo non si tratterà d'una prevalenza di membri, ma d'un principio esattamente applicato. Il Governo avrà allora piena confidenza in siffatte Commissioni, e toglierete da una equivoca posizione i membri del Consiglio provinciale.

CASTELLANO. Domando la parola.

SALARIS. Il sistema sarà così intieramente fiscale, e non dovranno gli atti fiscali compiersi che dagli agenti del Governo.

PRESIDENTE. Il deputato Castellano ha la parola.

CASTELLANO. Io debbo combattere questa proposta dell'onorevole Salaris, poichè non posso ammettere che la votazione tornata contraria alla sua precedente proposta abbia da spingere al punto di togliere interamente la guarentigia che ad ogni modo hanno i contribuenti dall'articolo quale è proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione.

SALARIS. Domando la parola.

CASTELLANO. Mi conforto tanto più in questa opinione inquantochè a me pare evidente che l'onorevole Salaris snaturi intieramente il carattere del rimedio di cui si tratta.

L'articolo in esame tende ad introdurre un rimedio in via puramente amministrativa, oltre del quale rimane sempre salva, giusta l'articolo 18, l'azione giudiziaria. Quindi a che l'onorevole Salaris si lamenta che per effetto dell'articolo 14 la sorte dei contribuenti rimanga in balia dell'autorità governativa, di cui gli agenti sono chiamati in maggioranza nella Giunta?

Quante volte l'autorità governativa (la quale anche in maggioranza nella Commissione, sarà sempre bene che abbia un freno nell'intervento e controllo che l'elemento elettivo può apportarvi) potesse venir così indirettamente a ledere il contribuente, a questo rimanendo salva l'azione dinanzi ai tribunali, credo che basti la medesima a ristabilire l'equilibrio, e che esso formi la vera guarentigia del contribuente. Ed è perciò

che io prego l'onorevole Salaris di non voler maggiormente insistere in una proposizione, la quale sarebbe in perfetta contraddizione con quella da lui precedentemente sostenuta, che dalla Camera è stata rigettata.

PRESIDENTE. L'onorevole Di San Donato ha la parola.

DI SAN DONATO. Desidero sapere se la Commissione non incontrerebbe difficoltà a che questa Giunta composta dal prefetto avesse tre consiglieri invece di due.

Vorrei pure che questi consiglieri non fossero scelti dalla Deputazione provinciale, ma dal Consiglio provinciale.

MARI, relatore. Osservo che ci sarebbe il pericolo della parità dei voti.

DI SAN DONATO. E qui c'è la certezza, poichè il Governo è in maggioranza. Allora quasi quasi mi fate preferire l'emendamento Salaris.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Salaris.

SALARIS. Le ragioni pronunziate dal mio amico Castellano non mi persuadono a declinare dalla mia proposta, dappoichè non trovo come sia sufficiente guarentigia la presenza di due consiglieri provinciali nella Commissione di cui discutiamo. Ben lungi anzi di ritenerla come una guarentigia, io la terrei come un pericolo maggiore per i contribuenti.

Io desidero una seria guarentigia, ma quando questa guarentigia è tale che non raggiunge lo scopo per cui la si vuole, io la rifiuto. Essa è una guarentigia di sola apparenza e nulla di realtà. Due consiglieri provinciali non faranno mai prevalere le loro opinioni contro tre agenti del Governo, e spesso essi serviranno a giustificare arbitrii. La guarentigia non è seria, dunque non è accettabile.

Mi si dice: la Commissione decide in via amministrativa, sarà libera sempre la via al tribunale. Questo argomento dimostra sempre più la giustizia della mia prima proposta.

Ebbene, non è forse di vantaggio ai contribuenti il non spingerli nella dura necessità di piatire in giudizio?

Se comporrete le Commissioni in modo che ispirino fiducia nei contribuenti, essi s'acqueteranno alle decisioni delle medesime, e risparmieranno le enormi spese di giudizio, e senza dubbio renderete in siffatta guisa un servizio ai contribuenti; ma senza ciò, ai contribuenti sarà fatta la più trista condizione, e spesso saranno essi spinti a chiedere giustizia dai tribunali.

Intanto però io ritirerò la mia proposta non per associarmi all'onorevole amico mio Castellano, ma per unirmi alla proposta Di San Donato, la quale rientra nel sistema da me propugnato, quantunque sotto una forma diversa.

Io accetto la proposta Di San Donato, perocchè si introdurrà con essa il beneficio della parità, quale beneficio sarà sempre per il ricorrente. In questo modo io vedo una seria guarentigia ai contribuenti; dappoichè i consiglieri provinciali in numero eguale ai mem-

TORNATA DEL 7 DICEMBRE

bri governativi potranno far prevalere la loro opinione specialmente col beneficio della parità, e la Commissione così composta avrà la fiducia dei contribuenti, i quali di buon grado sottometteranno alle decisioni sue, e non saranno correvi a sottoporre la questione ai tribunali.

PRESIDENTE. Dunque ritira la sua proposta e fa sua quella che l'onorevole Di San Donato ha abbandonata.

DI SAN DONATO. No! no! Non l'ho abbandonata.

PRESIDENTE. Bene. L'onorevole Di San Donato e l'onorevole Salaris propongono che i consiglieri, invece di due, siano tre, e che i medesimi siano nominati dal Consiglio provinciale. Queste sono, mi pare, le loro proposte.

DI SAN DONATO. E che la parità sia risolta a vantaggio del ricorrente.

SELLA, ministro per le finanze. Io per verità non capisco questa disposizione, e ritorcerò l'argomento di quelli che la propongono, e dirò loro che la medesima è veramente determinata da un sentimento di diffidenza.

DI SAN DONATO. Ah, sì!

SELLA, ministro per le finanze. Ma vediamo. Qui si tratta di nominare una Commissione che ha da esaminare cotesti reclami. Una Commissione di questa fatta deve essere in numero impari, acciò non vi sia il caso di parità di voti.

Ora, con quali criteri fu composta questa Commissione? Innanzi tutto si disse: è egli utile sì o no che vi sia dentro a questa Commissione, la quale (non lo dimentichi la Camera) ha carattere meramente amministrativo; è egli utile o no che vi sia dentro chi abbia conoscenza della condizione dei catasti d'estimo? Sì, nessuno lo può negare, perchè questa persona è in grado di fornire i lumi che possono abbisognare.

In secondo luogo, è egli utile sì o no che vi sia l'ingegnere il quale procede direttamente a queste stime, che conosce più particolarmente il valore dei fabbricati? Questo nessuno lo può negare.

Si è detto poi: ma è utile ancora che vi sieno delle persone le quali abbiano delle conoscenze locali, e queste nessuno può meglio designarle che la Deputazione provinciale.

Se l'onorevole Di San Donato insiste perchè spetti al Consiglio provinciale lo eleggere queste persone, io non ho difficoltà, osservandogli però che questo importerebbe la convocazione straordinaria del Consiglio provinciale.

Del resto, l'onorevole Di San Donato vorrà alla sua volta riconoscere che la Deputazione provinciale può benissimo fare questa scelta perchè essa è, alla fine dei conti, una emanazione del Consiglio provinciale.

Poi si trovò utile che vi entrasse anche il prefetto, come quello che rappresenta il complesso dell'amministrazione.

Io debbo notare che il prefetto rappresenta un elemento amministrativo e non fiscale; anzi il prefetto è piuttosto disposto a tener conto di certe circostanze che si possono addurre: egli non è agente di finanza,

non ha attribuzioni fiscali. Voi vedete che le attribuzioni fiscali sono devolute ad agenti speciali, ed anzi la legge vede sempre nel prefetto un personaggio il quale si occupa dell'amministrazione, un personaggio che, avendo la condotta amministrativa e politica della provincia, è meglio atto per conseguenza a pronunciare un parere, tenendo conto delle varie ragioni che possono motivare la decisione.

Io vedo insomma che questa Commissione è composta di un elemento rappresentante il fisco nelle persone del delegato delle finanze e dell'ingegnere governativo, di un elemento rappresentante la conoscenza dei luoghi, che ha un carattere elettivo, e questo elemento consiste dei due membri nominati dalla Deputazione provinciale; poi finalmente del prefetto che ha un'ingerenza amministrativa più generale, e potrà temperare l'acerbità dei giudizi che si volessero emettere, sia in un senso che in un altro.

Io poi per iscolparmi dalla taccia di diffidenza che mi ha apposta l'onorevole Salaris, non potrei far altro che ricordare quello che ho proposto in questo stesso articolo, cioè che si togliesse quella limitazione, per cui uno dei consiglieri della provincia, eletto a far parte della Commissione, fosse eletto dal mandamento a cui apparteneva il contribuente che fa il ricorso; e io ho fatta questa proposta specialmente perchè non essendo grande il numero dei consiglieri provinciali, i quali possono prendere parte a lunghi e tediosi lavori, come sono quelli di cui questa Commissione verrebbe incaricata, in molti casi quest'elemento elettivo avrebbe fatto difetto: ed ho proposto io stesso una disposizione per la quale riesce più facile che quest'elemento rappresentativo intervenga veramente nel seno della Commissione. Non so pertanto come si voglia vedere della diffidenza in un articolo redatto con questi intendimenti.

Io prego pertanto la Camera a voler ammettere l'articolo come è stato proposto.

PRESIDENTE. Invito dunque la Camera a deliberare sulle proposte degli onorevoli San Donato e Salaris.

Esse sono che invece di due consiglieri, siano tre; che in caso di parità, la parità si risolva a favore del ricorrente; infine che la nomina sia fatta, non dalla Deputazione provinciale, ma dal Consiglio provinciale.

SALARIS. Abbandono l'ultima parte.

PRESIDENTE. Allora rimangono le due prime, vale a dire che i consiglieri sieno tre invece di due, e che in caso di parità, questa si risolva in favore del ricorrente.

Domando se queste proposte sieno appoggiate.

(Sono appoggiate.)

Essendo appoggiate, le pongo ai voti.

(Non sono approvate.)

Metto a partito l'articolo 14, quale fu emendato, e di cui darò nuovamente lettura

« Una Giunta composta dal prefetto, da due consiglieri provinciali nominati dalla Deputazione provinciale, da un delegato del Ministero delle finanze e da un

ingegnere governativo, deciderà in via amministrativa su tali ricorsi ed eccezioni, e fisserà il reddito netto sulla base del quale dovrà essere tassato ciascun edificio. »

(È approvato.)

« Art. 15. Colla scorta degli stati delle denunce e delle decisioni della Giunta provinciale, si procederà, nel modo da stabilirsi per regolamento, alla compilazione delle matrici, le quali, vidimate dal prefetto, saranno trasmesse ai sindaci per essere pubblicate nel modo prescritto dall'articolo 12, e per servire poscia alla compilazione dei ruoli di riscossione.

« I ruoli saranno resi esecutori dai prefetti e pubblicati per giorni 30 nei rispettivi comuni. »

(È approvato.)

MARI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MARI, relatore. Sarebbe questa la sede ove converrebbe aggiungere un articolo per determinare il modo di repartire la spesa di quest'operazione tra i comuni, le provincie e lo Stato.

Rammenta la Camera che l'ultimo paragrafo dell'articolo 10, che trattava di questo argomento, fu riservato. Ora la Commissione ed il signor ministro si sarebbero trovati d'accordo nel formulare in questi termini l'articolo :

« Alle spese necessarie per l'esecuzione delle operazioni prescritte da questa legge si provvederà dallo Stato, dalle provincie e dai comuni, secondo che esse saranno state ordinate dagli agenti finanziari, dalle Giunte provinciali, o dalle Commissioni comunali o consorziali. »

BERTEA. Mi pare che sarebbe meglio collocarlo dopo l'articolo 21, perchè nell'articolo 19 vi sono ancora alcune operazioni che potrebbero dar luogo a spese, come l'accertamento d'una parte demolita d'un edificio, ed altri simili incumbenti.

MARI, relatore. Mi pare che non sia giusta l'osservazione fatta dall'onorevole Bertea, poichè l'articolo da noi proposto riguarda le spese che si fanno per queste operazioni, necessarie all'impianto del nuovo sistema proposto da questo disegno di legge, per accertare la rendita imponibile dei fabbricati; mentre l'articolo 19 contempla il caso in cui se gli edifi che venissero demoliti in tutto od in parte debbano essere esentati proporzionalmente dalla imposta nell'anno immediatamente successivo alla loro totale o parziale demolizione.

BERTEA. Io non posso ammettere ciò che diceva l'onorevole relatore, che cioè si tratti solo di una spesa di impianto, giacchè lo stato generale delle denunce che si riferisce a quest'impianto può essere modificato per avvenimenti successivi, quali sarebbero appunto quelli descritti nell'articolo 19.

Supponiamo, infatti, che nasca contestazione sull'importanza d'una parte d'un determinato edificio che venga demolita. Allora necessariamente occorre che le Commissioni comunali o consorziali facciano procedere

a quelle certe perizie, alle quali si accennava nella discussione di ieri.

Saranno dunque necessarie nuove spese, non dirò nella proporzione del primo anno, ma quand'anche in una proporzione assai minore, non si saprebbe a chi applicarle, ove s'introducesse nella sede proposta dal signor relatore l'articolo della Commissione, concordato col Ministero e con coloro che avevano proposti emendamenti all'aggiunta da me fatta all'articolo 10.

PRESIDENTE. Lo collocheremo allora in altro luogo.

Voci. Dopo l'articolo 22.

PRESIDENTE. Bene! Si porrà dopo l'articolo 22.

Esso sarebbe dunque così concepito:

« Art. 23. Alle spese necessarie per l'esecuzione delle operazioni prescritte da questa legge si provvederà dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, secondo che esse saranno state ordinate dagli agenti finanziari, dalle Giunte provinciali o dalle Commissioni comunali o consorziali. »

La metto a partito...

CASTELLANO. Questo va dopo l'articolo 22 come è stato proposto.

PRESIDENTE. Si voterebbe ora per applicarlo poi a quel luogo; così non avremo a tornarvi. (*Sì! sì!*)

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 16. Contro il risultato delle matrici sarà ammesso il ricorso in via giudiziaria. Questo ricorso però non sospenderà l'applicazione e la riscossione dell'imposta, salvo il diritto alle rettificazioni e al relativo rimborso.

« Non saranno più ammessi i ricorsi dopo trascorso il termine di quattro mesi dal giorno della notificazione e pubblicazione delle matrici nei rispettivi comuni. »

MINERVINI. Domando la parola.

CASTELLANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ha la parola.

MINERVINI. Signori, leggendo l'articolo 16, a parte la pessima impressione che mi hanno fatto le parole *risultato delle matrici*, veggio che siasi voluto dare garanzia al contribuente per reclamare contro un carico che stato gli fosse amministrativamente, e non giustamente imposto. Comunque la parola ricorso stesse male adoperata, pure si è voluto dire che il contribuente avesse a rimanere libero ad agire contro l'operato della Commissione amministrativa per la via giudiziaria. Ma allora domanderei al ministro ed alla Commissione, e all'onorevole Mari ad indicare a chi dovesse il contribuente rivolgersi per avere giustizia, a qual giudice, a qual tribunale: e questo non è tutto, ma chi dovrà chiamare in giudizio il ministro di finanza, il prefetto, il direttore del demanio e delle tasse; in una parola, chi sarà il contraddittore del reclamante cui, in caso di soccombenza debbesi condannare alle spese giudiziali verso il contribuente? Una garanzia che non indicasse il modo, le forme, il giudice, la parte da citare è cosa cotanto vaga ed indeterminata che non posso lasciar passare.

TORNATA DEL 7 DICEMBRE

Non voglio fare una proposta, ma raccomando alla Commissione ed al signor ministro di fare un articolo aggiuntivo che spiegasse nettamente il modo da usare la garanzia accordata, e che io ritengo dovuto al cittadino che fosse stato ingiustamente colpito di tassa esorbitante o da lui non dovuta. E se la finanza esecutivamente riscuote in virtù della *matrice* (userò la stessa frase dell'articolo) e ciaschedun contribuente può solo devolutivamente ricorrere al magistrato, non intendo per fermo come s'abbia ad apporre un termine di decadenza all'esperimento di diritto. È noto queste cose, perchè, se ne preoccupi la Camera, e non faccio proposta, avendo dichiarato che voterei contro, come annunziai dapprima, ed in questo proposito mi ha confermato sempre più il corso della discussione.

PRESIDENTE. Il deputato Castellano ha la parola.

CASTELLANO. Io non so su che cosa si fondano le obiezioni dell'onorevole Minervini. Il ricorso di cui qui si parla equivale allo esperimento di una formale azione in giudizio riservata al contribuente.

Ora, posto che il medesimo non si acquieti ai provvedimenti della Giunta in via amministrativa, saprà bene, con la scorta delle leggi che regolano il procedimento giudiziario, come introdurre innanzi ai tribunali la sua azione, chiamando il rappresentante del demanio o dell'amministrazione finanziaria col quale egli contende.

Però io aveva domandato la parola soprattutto per fare una proposta, quale sarebbe quella della soppressione della seconda parte dell'articolo 16, poichè dal momento che quest'articolo riserva ai contribuenti l'azione giudiziaria e dichiarando però la stessa non sospensiva dell'esecuzione dell'obbligo di pagare la contribuzione, io non saprei per quale motivo si dovrebbe poi limitare al contribuente l'esercizio di quest'azione soltanto per la durata di quattro mesi. Chi ha un diritto, se non lo esercita, sta bene che dovrà pagare, poichè anche sperimentandolo non può che pretendere la restituzione; ma chi per avventura fosse impossibilitato a intentare l'azione nei quattro mesi certo non è giusto che perda i suoi diritti, quando può ulteriormente conservarli, senza pregiudizio della spedita riscossione delle imposte.

MINERVINI. Pare che l'onorevole Castellano poco avesse fatto attenzione alle mie parole. Io non appuntava l'articolo, perchè avesse usata la parola *ricorso* in luogo di *azione*: notai la improprietà della locuzione, ma non mi fermai su quella. Io appuntava l'articolo, poichè non leggo a chi dovesse il contribuente dirigersi: al giudice di mandamento? All'ispettore circondariale? La competenza sarà quella del giudice territoriale per la situazione della cosa? La somma che influisce alla competenza, sarà il valore del fabbricato? Quello della rendita? O quello dell'imposta? Ma più ancora: chi sarà citato per annullare l'operato amministrativo? Il prefetto? Il sotto-prefetto? L'agente del demanio e delle tasse? Il segretario generale, il ministro delle finanze?

L'articolo a codeste urgenti interrogazioni risponde con l'eloquenza dell'*ignoranza*, e non dico del *silenzio*, poichè le leggi tutelatrici dei diritti, quando sono informate dalla sapienza debbono parlare chiaramente. Sicchè resto nella mia opinione contro l'articolo, siccome lo sono contro la legge.

PRESIDENTE. Il deputato Castellano propone la soppressione del secondo periodo dell'articolo 16. La Commissione vorrebbe dare il suo avviso in proposito?

MARI, relatore. La Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Castellano.

Non ho inteso se l'onorevole Minervini insista nella sua domanda...

PRESIDENTE. Non mi pare più questione di ciò, poichè l'onorevole Minervini non ha fatta alcuna proposta. Ora si tratta della soppressione del secondo periodo dell'articolo 16 proposta dal deputato Castellano.

MARI, relatore. La soppressione proposta dall'onorevole Castellano mi pare non possa essere accolta, prima di tutto perchè egli dice: che avverrà, se questi quattro mesi decorrono senza che il contribuente abbia potuto, per qualche ragione sua personale, intentare l'azione? È egli giusto che sia inabilitato ad agire? Se veramente per ragioni personali egli fosse nell'impossibilità di agire, intende bene l'onorevole Castellano, che il termine non decorrerebbe contro di lui. Non decorre termine contro chi non può agire.

Quanto poi alla necessità di assegnare questo termine di quattro mesi, entro il quale soltanto possano essere ammessi i ricorsi, essa è evidente per la natura stessa dell'operazione; perchè non si può lasciare per lungo tempo incerto lo stato delle denunce, e fa d'uopo che passino in cosa giudicata irrettrabile le decisioni della Giunta provinciale, per quanto è possibile, prima che venga l'anno successivo.

CASTELLANO. Dal momento che non si consente la soppressione, per lo meno domanderei che questo termine si allungasse a sei mesi. È veramente troppo crudele che un contribuente non abbia più diritto a far valere quel diritto a reclamare in giudizio, conservatogli dalla legge, sol perchè non l'abbia fatto valere nel breve periodo di quattro mesi, quando concedere un più lungo termine non può far danno allo Stato.

SELLA, ministro per le finanze. Accettiamo questa proposta. Credo di poterlo dire anche a nome della Commissione.

MARI, relatore. Sì! sì!

PRESIDENTE. Invece di *quattro mesi*, si dirà adunque *sei mesi*.

Metto a partito l'articolo con questa modificazione.

MINERVINI. Io aveva chiesto una dichiarazione dal signor ministro o dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Minervini, che cosa importano queste dichiarazioni?

Esse rimangono pur sempre estranee alla legge; la legge non ha altro senso mai che quello che è manifestato dalle sue parole.

SELLA, *ministro per le finanze*. Perdoni l'onorevole Minervini, questa è materia da regolamento. Provvederà il regolamento ad indicare chi debba stare in giudizio.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 16 quale fu modificato.

(È approvato.)

« Art. 17. Coll'applicazione dell'imposta determinata nei modi prescritti dalla presente legge rimarrà soppressa ogni altra imposta fondiaria governativa attualmente vigente sugli edifici stessi, compresa l'area dei medesimi e le loro dipendenze. »

(È approvato.)

« Art. 18. Le nuove costruzioni o aumenti di edificazione che si faranno dopo l'attuazione della presente legge, dovranno essere denunziati anno per anno all'ufficio del censo, e saranno sottoposti all'imposta dopo decorsi cinque anni dacchè saranno resi abitabili o servibili all'uso cui sono destinati. »

SELLA, *ministro per le finanze*. Vi è fra la redazione della Commissione e quella proposta dal Ministero una differenza abbastanza notevole.

La Commissione propone che le nuove costruzioni non siano assoggettate all'imposta se non dopo trascorsi cinque anni dacchè siano rese abitabili o servibili all'uso cui sono destinate, mentre il Ministero proponeva che vi fossero assoggettate dopo trascorsi due anni.

Io certamente riconosco che vi sia in molti siti opportunità di far nuovi edifici; riconosco ancora nello interesse delle finanze che non convenga neppure, per l'accertamento dei redditi di una costruzione, fissare il primo giorno in cui questa può dirsi abitabile; ma sia assai meglio lasciar decorrere un certo tempo affinché il fitto di questa casa sia divenuto normale: quindi io mi acconcio benissimo alla redazione proposta dalla Giunta governativa raccolta dal mio onorevole predecessore per fare gli studi di questo progetto di legge, che si stabilisca cioè il termine di un biennio; ma un quinquennio, lo confesso, mi pare eccessivo; anzi mi parrebbe un privilegio introdotto nella legge in favore di questa speciale industria di costruttori di edifici.

Or bene, siccome il Parlamento in ogni occasione ha sempre dichiarato che non voleva privilegi di nessun genere, io credo che la Commissione stessa vorrà aiutarmi a terre alla proposta che essa fa ogni specie di carattere di privilegio, di protezione insomma per un'industria particolare, ed io chiederò alla Commissione se non varrebbe meglio ritornare all'antica redazione del biennio.

Allora osserverei pure che si potrebbe esonerare il contribuente dall'onere della denuncia anno per anno che la Commissione imporrebbe. Sono d'avviso che si potrebbe dire che quando si fa una nuova costruzione, due anni dopo che essa è resa abitabile e servibile, è dovuta la denuncia del reddito medesimo, e che allora si applica la tassa.

Tale è la mia proposta.

CATUCCI. Io propongo la soppressione della frase: *o aumenti di edificazione*, imperciocchè se ogni aumento costituisce una nuova costruzione, per lo meno le parole *aumenti di edificazione* significano un pleonaso, che al certo non è tollerabile in una pregevole dizione legislativa; tanto più che queste frasi neppure si leggono nel progetto ministeriale: chè se poi vuoi mettere una differenza tra *nuove costruzioni* ed *aumenti*, in questo solo caso intenderei la ragione delle parole *aumenti di edificazione*; ma, replico, se ogni aumento è una nuova fabbrica, non mi pare che le dette parole debbano mantenersi. Non sembra giusto che se un proprietario costruisca un focolaio nella sua casa, un fornello da cuocere qualche commestibile, ciò senza dubbio costituisce un aumento, ma non è al certo una nuova edificazione, e non pare che noi dobbiamo volere che un tale aumento importi un aumento d'imposta: senza dubbio il progetto ministeriale escludeva dall'idea di nuova costruzione un aumento del genere sopra indicato, e con troppa saviezza si fermava alle parole di *nuove costruzioni*, e non di altro.

In ogni modo, se la Commissione non ha intorno a ciò motivata alcuna differenza, domanderei: perchè lasciare questo pleonaso? Se la Commissione crede che vi possa essere un aumento, senza nuova costruzione, lo dica; ma a me non pare.

Mentre dunque io insisto che si accetti la dizione del Ministero, la quale è più semplice e più chiara, esclude tutti gli equivoci, come bene mi suggerisce il mio amico Crispi, d'altra parte il termine di cinque anni io lo manterrei, perchè giusto ed equo.

Deve sapere la Camera che nella maggior parte delle provincie la legge, che attualmente vige, esclude il pagamento della fondiaria pel periodo di quindici anni per le nuove costruzioni; quando dunque la Commissione ha ridotto questo termine a cinque anni, io credo che la Camera debba accettarlo; e la ragione è molto chiara, perchè un edificio nuovo, completato che sia, ha sempre bisogno di un certo tempo per potersi ottenere un reddito sicuro: oltre a ciò, nello scopo di incoraggiare l'edificazione, fa mestieri che si dia un tempo sufficiente per sottoporsi al pagamento dell'imposta, diversamente le nuove edificazioni saranno meno frequenti.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Lualdi.

LUALDI. Io appoggio vivamente la proposta fatta dalla Commissione, cioè che l'esonerazione temporaria di quest'imposta fosse portata per i nuovi fabbricati a cinque anni invece di due; ma io troverei ragionevolissimo di estendere quest'esonerazione anche alle costruzioni, le quali siano state fabbricate prima dell'attuazione di questa legge. (*Rumori di dissenso*)

Gli *oh!* non provano niente. È naturale! Io domanderei: perchè un tale che domani fabbricasse avesse l'esonerazione per cinque anni, e un tale che fabbricasse ieri avesse a pagar subito? Per me io trovo ragionevolissima la proposta della Commissione, e solo mi

TORNATA DEL 7 DICEMBRE

pare che per logica si dovrebbe estenderla anche ai fabbricati, i quali non abbiano ancora passato il periodo di questi cinque anni avanti l'attuazione della legge.

Io so benissimo che si obietterà che quest'esonerazione costituisce quasi un privilegio che urta con le massime di economia che hanno ora nella generalità il suffragio della Camera, ma d'altra parte faccio osservare che in quasi tutti gli ex-stati d'Italia a tutto oggi ebbero vigore varie legislazioni le quali avevano stabilito i termini di esonerazione da dieci a quindici anni. Io penso che si debba aver riguardo a questa circostanza, la quale, per chi non cammina sui nuvoli, è molto grave. Di più mi occorre di sottoporre alla Camera che noi abbiamo bisogno, specialmente per ciò che riflette le campagne, di migliorare d'assai le condizioni delle abitazioni non solo pei contadini e per gli operai, ma anche pel ceto medio, che pure vi lavora per vivere. Sotto questo rapporto noi abbiamo necessità di aiuti serii, a facilitarci i quali tendono anche altre leggi che adesso sono in esame presso gli uffizi, che hanno per iscopo di promuovere appunto colla molteplicità la maggiore salubrità ed il maggiore buon mercato delle abitazioni. Ora io credo che anche sotto quest'aspetto un'esonerazione temporaria sarebbe un provvido eccitamento alla costruzione delle case, e verrebbe così in soccorso alle condizioni pur troppo disgraziate della popolazione povera, ma onesta e laboriosa, e che per vero è fatta meta più dei teoremi che dei fatti generosi.

Io perciò pregherei la Commissione che, coerentemente allo spirito che le suggerì la sua modificazione per le costruzioni avvenire, volesse estenderne il beneficio anche ai caseggiati che saranno stati costruiti prima dell'attuazione della legge che si discute.

PRESIDENTE. Pregherei la Commissione a dichiarare se accetta la proposta del ministro, o se persiste nella sua proposta.

MARI, relatore. La Commissione persiste per tre ragioni: la prima si è che questa dilazione maggiore che essa ha creduto doversi concedere all'esazione dell'imposta fondiaria che graverà le nuove costruzioni o gli aumenti di edificazione ha per iscopo d'incoraggiare la costruzione di fabbricati; la seconda è una ragione di compenso o indennità all'anticipazione infruttifera dei capitali. Ognuno sa che gli edificanti, appena cominciano a costruire, debbono mettere fuori dei danari; l'anticipazione può essere molto rilevante e per conseguenza far perdere per non breve tempo gl'interessi al capitalista che impiega i suoi capitali in questi lavori. La terza ragione consiste nel considerare che nelle varie provincie del regno vigevano leggi, dalle quali erano concesse esenzioni per un tempo assai maggiore; credo che il minore fosse di dieci anni.

Per tutti questi motivi la Commissione credette di dover proporre una dilazione fino ai cinque anni, e mantiene la sua proposta.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Salaris.

SALARIS. Io appoggio la proposta del signor ministro, riducendo cioè il tempo a soli due anni, e credo che sia fin troppo ragionevole. (Oh! oh! *dal banco della Commissione*) Sissignori, fin troppo ragionevole l'esenzione per due anni dal pagamento dell'imposta.

Ricordi la Camera come noi abbiamo dovuto votare pel ristauero delle nostre finanze delle provvidenze che ci hanno fatto sacrificare molti principii che ci stavano molto a cuore, ed imporre oneri gravosissimi, ed oggi verremo a stabilire un privilegio per i capitalisti che impiegano i loro fondi in costruzione di case? Non si è contenti di accordare due anni; la Commissione è così generosa che ne vorrebbe accordare cinque.

Signori, chi ha danari per fabbricarsi un bell'edificio, ne ha ancora per pagare l'imposta, ed è fin troppo che goda l'esenzione per due anni. E si noti che i due anni, come è detto nell'articolo 18, sono da calcolare solo da quando l'edificio è abitabile, e che prima che sia servibile all'uso a cui fu destinato possono trascorrere anche tre o quattro anni.

Quindi io appoggio la proposta del Ministero, senza che punto mi smuovano i tre motivi stati esposti dalla Commissione. E il primo di questi motivi si è quello d'incoraggiare le costruzioni. Non vi ha beneficio di legge che incoraggisca la costruzione delle case. E questo ragionamento mi sorprende tanto più in bocca dell'onorevole relatore, il quale professa tutt'altri principii di economia politica; egli sa che non sono le leggi che incoraggiscono, ma il vero interesse. Quando sarà d'interesse dei capitalisti di fabbricare case, ancorchè non esista una legge che li incoraggi, essi fabbricheranno. Per facilitare le anticipazioni si adduce la stessa ragione. Se non sono cambiate le parole, il senso è lo stesso, perchè incoraggiare la costruzione e facilitare l'anticipazione, secondo me, è la stessa cosa. Faciliterà quell'anticipazione colui che spera un lucro abbondante dalla sua anticipazione.

Un'ultima ragione viene in rispetto alla legge vigente in varie provincie.

Invero questa questione è riservata all'articolo 22, perchè là e non qui mi pare che cada acconcia. Si vedrà, cioè, se coloro che hanno delle esenzioni per un tempo maggiore le debbano conservare.

Per gli esposti motivi io appoggio la dizione, come si trova concepita nel progetto del Ministero.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Bertea.

BERTEA. Io intendo fare poche osservazioni nello stesso senso, in cui ha parlato l'onorevole Salaris, e dirò, con esso, che mi duole di vedere che vi sia già il termine di due anni pel pagamento dell'imposta dopo che le case saranno rese abitabili, o servibili per l'uso cui sono destinate.

In tema d'imposta ritengo che siano da abolirsi assolutamente tutti i privilegi.

CATUCCI. Domando la parola.

BERTEA. Comprendo benissimo il pensiero, dal quale fu dominata la Commissione, dal pensiero cioè di trovare più facilmente i costruttori di abitazioni, ma se

si ha da secondare questo giusto desiderio bisogna studiare qualche altro metodo d'incoraggiamento ai medesimi, perchè tutti indistintamente i cittadini dovendo essere eguali in faccia alle leggi d'imposta, dal momento che un costruttore ha ultimata la propria casa, ed è questa abitabile, o servibile all'uso cui è destinata, troverei perfino contrario allo Statuto che si accordasse al medesimo un privilegio, e concorro perciò nell'opinione dell'onorevole Salaris che sia già una vera abbondanza il termine di due anni proposto dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Ora la parola spetterebbe al relatore; se però egli credesse di lasciarla prima all'onorevole deputato Minervini, poi all'onorevole Catucci, potrebbe ella poi rispondere ad entrambi con un solo discorso, e così andremo più spediti.

MARI, relatore. Sì! Si lasci parlare.

MINERVINI. Ho dimandato la parola per ricondurre la questione sopra il suo vero terreno. Appoggio la proposta della Commissione, e combattendo quella del signor ministro e di coloro che si sono opposti alla Commissione.

L'esenzione dell'imposta sopra i fabbricati di novella costruzione per un dato numero d'anni e concessa a tutti per legge, non è un privilegio, ma invece il saper fare la buona finanza ed i buoni affari. L'aumento delle popolazioni, il progresso della civiltà, man mano agglomera e trasporta ai centri di movimento un numero considerevole; sicchè, è urgente il dare ricovero alla popolazione crescente. Il difetto di spazio, di aeree e il caro di pigione, consigliano i Governi e le amministrazioni ad attrarre i piccoli capitali e le associazioni alla costruzione di case e il modo indiretto di un utile negativo, quale è l'esenzione d'imposta sopra quello che non esiste, ma che esisterà per cotale utile solamente, e che esistendo, sarà a tempo stabilito utile al maggior introito per la finanza. Sì, codesto metodo indiretto e concesso a tutti, non è privilegio, è un mezzo invece di avere senza spesa l'edificazione proporzionata ai maggiori vantaggi delle popolazioni. Ma, mentre fate guerra, senza utilità, a codesto modo di vedere prosperare la edificazione in proporzione dei crescenti bisogni del popolo e senza rimetterci nulla voi siete poi stati e siete larghi sino allo sciupo per dare premii, provvigioni, assicurazioni e garanzie ai prestatori, agl'imprenditori di ferrovie, e via discorrendo.

Tocco per sommi capi codesto tema e non voglio addentrarmi. Per me sta che se nelle tre quarte parti dell'Italia esisteva per legge generale e non per speciale favore una esenzione a tutti i costruttori di novelli edifizii, lungi di tagliare e sopprimere, conviene da un canto rispettare i fatti compiuti sulla fede della legge; dall'altro mantenere per regola codesta esenzione almeno per i cinque anni proposti dalla Commissione. Ci ha delle cose che conviene trasformare e non tagliare, imperocchè se quello che esiste non è tutto e sempre buono, pure il volerci credere noi sa-

pienti ed infallibili e soli veri riformatori, è una vanità della quale si resta puniti, quando vediamo, dopo quattro anni, le conseguenze di leggi precipitose e poco studiate e che offesero o distrussero il buono esistente, e crearono il nulla o un peggio da lamentare. Appoggio quindi la proposta della Commissione.

CATUCCI. Signori, mentre io mantengo la proposta di togliersi la frase *o aumenti di edificazione*, vorrei presentare alla Camera alcune osservazioni tendenti a transigere le dispute tra i diversi pareri che ora si agitano in questa discussione.

Il signor ministro non ha forse ben ponderato l'articolo 18, tanto secondo la dizione della Commissione, quanto quella sua propria. E di vero, dicendosi con l'articolo 18 che l'imposta sarà pagata dopo trascorsi due anni, secondo il ministro, e cinque, secondo la Commissione, ma però *dacchè saranno rese abitabili o servibili all'uso cui sono destinate*, non si è badato che tutto ciò vuol dire che i due anni cominceranno Dio sa quando; poichè ben si può sostenere da un proprietario, il quale non ha locata la sua nuova casa, non perchè non abitabile o non servibile all'uso cui fu destinata, ma per causa tutt'affatto estranea all'abilità ed all'uso di cui discorre la legge, ed in questo caso, come in mille altri simili, il proprietario, per esimersi dal pagamento dell'imposta, terrà la bella via per dire che, comunque passati fossero i due anni, pure, avendo detto la legge che il termine deve decorrere non dal compimento dell'opera, ma da quello in cui si è posta in uso, ne consegue che il termine de' due anni è ipotetico, o per lo meno condizionale. Perchè dunque creare allo Stato un impaccio, un ostacolo alla esazione dell'imposta fondiaria?

Tanto la Commissione, quanto il Ministero ritengono che allora il proprietario dovrà pagare la fondiaria, quando il fabbricato si renda abitabile o servibile all'uso per il quale fu destinato.

Badi dunque bene la Camera che il termine di due anni verrà ad essere prolungato quante volte si mantenga nell'articolo la frase: *dacchè saranno rese abitabili o servibili all'uso cui sono destinate*. Invece io proporrei una transazione, cioè manterrei il termine proposto dalla Commissione *di cinque anni*, e toglierei la parola *dacchè*, ecc.; perchè nel termine di cinque anni quest'opera sarà atta all'uso per il quale fu destinata, senza che alcuno avesse il diritto di poter dire: dopo cinque anni la *casa non è abitabile; l'opificio non serve all'uso cui fu destinato*.

Di fatti, un proprietario può costruire un palazzo ed un opificio; ed intanto, sì l'uno che l'altro, non saranno aperti all'uso pel quale vennero costrutti, e non mancheranno ragioni per sostenere che la nuova costruzione non sia atta ancora all'uso pel quale fu costrutta.

Ond'è che io, nell'interesse delle finanze, propongo che si tolgano le parole *dacchè saranno rese abitabili o servibili all'uso cui sono destinate*, ed allungherei il termine a *cinque anni*.

Con ciò il Governo non perderà nulla, siatene certi; anzi ci guadagnerà, perchè se voi mettete il termine di due anni e lasciate le parole che si leggono nell'articolo, voi prolungherete sicuramente il termine dentro il quale il proprietario sarà costretto al pagamento, o per lo meno le suddette parole metteranno il Governo in tanti giudizi, dai quali, anche ad uscire vittorioso, verrà sempre a discapitare nell'intralcata esazione di quell'imposta fondiaria che, come la più giustamente fondata sui beni stabili, merita che celere si riscuota.

Badino adunque un'altra fiata le signorie vostre, e vedranno che la mia proposta di mantenersi il termine di cinque anni, e di togliersi quelle parole che formeranno un semezaio di liti, significa che noi avremmo fatto opera utile alla finanza dello Stato che ci è tanto raccomandata pel benessere della nostra patria; del resto avrò sempre fatto il mio dovere venendovi proponendo una specie di transazione alle opposte sentenze, e con ciò avrò tranquillizzato la mia coscienza.

POSSENTI. Io vorrei far osservare all'onorevole Catucci che il termine che egli propone per incominciare il quinquennio è assai più incerto che non sia quello in cui il fabbricato sia reso abitabile.

Io ho conosciuto un tale che dopo aver speso lire 300,000 in un fabbricato in Lombardia, sopravvenuta la legge che caricava i fabbricati finiti, ha lasciato un angolo del fabbricato incompiuto, e non ha voluto finire la fabbrica per non pagare. Mi si osserverà che costui era un originale, ma potrebbe però accader di sovente qualche cosa di simile che permetta al costruttore di godere la rendita di quasi tutto il fabbricato senza pagare veruna imposta.

La Commissione governativa ha discusso a lungo questo particolare, e nel fissare il termine di due anni ha creduto di fissare un periodo sufficiente senza incorrere nel pericolo di creare un privilegio. Ed io pertanto insisto nel mantenere questo articolo quale fu proposto dal Ministero.

PRESIDENTE. Invito ora la Camera a deliberare sulle varie proposte fatte intorno a questo articolo 18.

La prima è quella dell'onorevole Catucci, il quale vorrebbe che si togliessero le parole *o aumento di edificazione*.

Domando se è appoggiata.
(Non è appoggiata.)

Dopo viene la proposta del signor ministro, il quale vorrebbe mantenuto il termine di due anni da lui proposto, invece di quello di cinque anni proposto dalla Commissione.

MARI, relatore. Incomincio dal dichiarare che mi sembra giusto il desiderio manifestato dall'onorevole Lualdi, e credo che la Commissione, ministro e Camera farebbero bene a trovar modo di soddisfarlo.

Devo replicare con brevissime parole all'onorevole Salaris che tanto gridava contro il preteso privilegio che dicevasi da noi proposto. Non si tratta qui di un vero privilegio, ma di una disposizione generale, e

questa oltre ad essere giustificata dalle ragioni che ho poc'anzi accennate e che non mi trattengo a ripetere, credo che sia giustificata da un'altra considerazione che può aggiungersi nell'interesse delle finanze.

Ognuno sa che i capitali impiegati in questa specie di speculazione non sono quelli che ordinariamente danno l'interesse maggiore; ed essendo i capitali attratti ai di nostri da altre più prospere speculazioni, la Commissione crede che nell'interesse stesso delle finanze non sarebbe mal pensato di allettare i capitalisti ad impiegare i loro capitali in costruzioni di fabbricati; poichè, bisogna intenderlo, signori, più si accresce l'edificazione, più s'impone, e più si guadagna dalle finanze.

Io credo che le leggi generali di esenzioni in favore dei nuovi fabbricati, contro le quali si è gridato tanto, anzichè danno, abbiano recato beneficio alle finanze; imperocchè quelle leggi hanno incoraggiato moltissimo l'edificazione, ed alla fine di ogni decennio si è potuto aumentare moltissimo l'imposta prediale, chè forse tanto non si sarebbe ottenuto senza concedere queste temporarie esazioni.

Ma, lasciando da parte tutte queste considerazioni astratte e meramente teoriche, siccome ho inteso accennare dall'onorevole ministro l'intenzione di formulare questo articolo di legge in modo che possa soddisfare al desiderio di tutti, io ben volentieri attendo la sua nuova formola; e, quando in qualche modo soddisfaccia anche al desiderio della Commissione, essa di buon grado l'accetterà.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

SELLA, ministro per le finanze. Non posso a meno di convenire anch'io che l'onorevole Lualdi abbia ragione, quando dice: fate a coloro i quali hanno fabbricato ieri la stessa posizione che fate a quelli che fabbricano oggi e che fabbricheranno domani. È un principio di giustizia che non si può negare; ma allora evidentemente, quando si dovesse estendere l'aumento dell'imposta ad un quinquennio, verremmo ad una condizione la quale è troppo grave per le finanze.

Pensi la Camera se si può, dopo essere stati obbligati a ricorrere a tante specie d'imposte le une meno piacevoli delle altre, dopo aver dovuto aumentare il prezzo del sale, pensi la Camera, dico, se si può proclamare che tutte le case le quali saranno costrutte dentro un decennio (perchè un quinquennio da una parte e un quinquennio dall'altra forma appunto un decennio) siano esenti da imposta.

Questa è una conseguenza a cui la Camera, a quanto mi sembra, non voglia venire; ed io quindi, per accostarmi alla proposta della Commissione ed al concetto anche dell'onorevole Lualdi, proporrei la seguente redazione:

« Le nuove costruzioni ed aumenti di edificazioni (imperocchè la Camera, respingendo l'emendamento Catucci, ha votato già per l'aumento di edificazioni) sono soggetti all'imposta dopo due anni trascorsi

dal giorno in cui sono resi abitabili o servibili all'uso cui sono destinati. »

Il beneficio del biennio si estende per tal modo tanto alle case già costrutte al momento in cui la legge verrà promulgata, quanto a quelle che saranno costrutte dopo.

Questa mia proposta s'informa ad un principio di giustizia, come desiderava l'onorevole Lualdi.

Vede la Camera come quantunque io rappresenti qui questa mala bestia del fisco mi mostro abbastanza arrendevole giacchè cedo un quadriennio, cioè due bienni per parte.

Spero che dopo ciò la Commissione non vorrà maggiormente insistere.

MARI, relatore. La Commissione concorda.

VIOBA. Si mantiene adunque la qualificazione di privilegio all'esenzione per cinque anni dei nuovi fabbricati.

MARI, relatore. La Commissione ha accettato i due anni.

VIOBA. Tanto meglio se la Commissione accetta i due anni. Risparmio così ulteriori discussioni.

Ciò prova come la Commissione abbia riconosciuto che qui v'era privilegio.

LUALDI. Io son contento che il signor ministro, d'accordo colle mie idee, abbia fatto una concessione; ma debbo dichiarare che non me ne posso accontentare della troppo ristretta misura.

Egli ha fatto avvertire che la esonerazione riguarderebbe un periodo di dieci anni, ma io credo ch'egli non abbia in tal modo presentata esattamente la questione. Forse si credette permessa una piccola malizia a lui che ha bisogno di denaro. Si tratta di fabbricati che avranno l'esenzione per cinque anni dal dì della loro ultimazione, e non so come si possano ragionevolmente accumulare due quinquenni, se non fosse per pesare con un decennio davanti la mente della Camera.

Io trovo che, lasciando correre la proposta della Commissione per cinque anni, il male è molto minore di quello che apparentemente il ministro crede che sia, poichè non si tratta mica che ogni caseggiato nuovamente costruito abbia ancora cinque anni d'indennità; dopo l'attuazione di questa imposta ci saranno dei fabbricati i quali dovranno pagare dopo un anno, altri dopo due, tre o quattro anni; dunque vede il ministro che, siccome il punto di partenza della Commissione, e che io ammetto, è quello in cui siano stati resi abitabili, così per queste case in media la esenzione non sarebbe che di due anni e mezzo.

Io mi permetto ancora di far presente alla Camera il fatto che nel Napoletano si sono fatte costruzioni davanti una legge la quale le esonerava per quindici anni e che in Lombardia ed in Toscana si sono eretti fabbricati per cui erano stabiliti dieci anni di esenzione, e non parlo delle altre parti. Sicchè la misura di cinque anni che era stata proposta dalla Commissione più che equa verso le aspettative create da

quelle diverse leggi devesi riguardare come ossequente alle imperiose necessità delle nostre finanze.

E poichè la Commissione con una facilità che non so spiegarmi abbandona la sua proposta, io la faccio mia, ben inteso che i *cinque anni* di favore sieno estesi anche ai fabbricati eretti prima dell'attuazione della presente legge per la parte che resterà non trascorsa oltre la data della medesima.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Lualdi ha fatto suo l'emendamento della Commissione, interrogo la Camera se la sua proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Non è approvata.)

Ora si voterà sull'articolo 18, secondo la nuova proposta in cui sono concordi il Ministero e la Commissione:

« Le nuove costruzioni o aumenti di edificazione sono assoggettate all'imposta dopo due anni decorsi dal giorno in cui sono resi abitabili o servibili all'uso cui sono destinate. »

(È approvato.)

Art. 19...

VENTURELLI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VENTURELLI. Alcuni onorevoli colleghi ed io desideremmo sapere, se domani, che è giorno festivo, c'è seduta. Io, per la parte mia, direi che sarebbe meglio che vi fosse seduta, per terminare questa legge, perchè questa sera, anche prolungando la seduta, non la potremmo votare, non trovandosi più la Camera abbastanza numerosa.

Pregherei il signor presidente di consultare la Camera.

PRESIDENTE. Terminiamo questa discussione, poi decideremo.

« Art. 19. Gli edifici che venissero demoliti in tutto od in parte saranno esentati proporzionalmente dalla imposta nell'anno immediatamente successivo alla loro totale o parziale demolizione. »

(È approvato.)

« Art. 20. Trascorsi cinque anni dopo l'attuazione della presente legge, si procederà ad una revisione generale secondo le norme stabilite nella medesima per determinare nuovamente il reddito netto di tutti gli edifici.

« Questa revisione sarà in seguito ripetuta di dieci in dieci anni. »

SELLA, ministro per le finanze. Domando la parola.

Pregherei la Camera che volesse limitarsi alla sola prima parte dell'articolo 20.

Sarà prescritta una revisione dopo cinque anni. E questo è ciò che fa la legge attuale; dà quindi una guarentigia agli attuali costruttori che per cinque anni non si fa innovazione. Quello che si debba poi fare, passati i cinque anni, mi pare che non convenga defi-

TORNATA DEL 7 DICEMBRE

nire fin d'ora; credo non sia opportuno stabilire al presente, se questa revisione sarà poi ripetuta di dieci in dieci anni, o di cinque in cinque.

È il vantaggio di una proposta sospensiva di qui a un decennio che chieggo, e nulla più. Spero che la Commissione accoglierà la mia domanda.

Voci. Sì! sì!

MARI, relatore. La Commissione concorda.

PRESIDENTE. Si toglierebbe adunque l'ultimo alinea, e l'articolo finirebbe colle parole: « il reddito netto di tutti gli edifizii. »

Metto ai voti, così emendato, l'articolo 20.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 21. Oltre alle modificazioni per nuove costruzioni e demolizioni, indicate dagli articoli 18 e 19, ed oltre alle revisioni generali ordinate coll'articolo 20, si farà luogo eziandio a parziali revisioni, ogni qual volta venga dimostrato che il reddito lordo di un edificio sia aumentato o diminuito di un terzo. »

MARI, relatore. Si debbe dire: *revisione generale*, perchè le revisioni dell'articolo 20 erano due, e ora ne rimane una sola.

MASSA. Quest'articolo contempla il caso di diminuzione oltre il terzo del reddito lordo, per far luogo ad una parziale riduzione della tassa. Corrono tempi che ponno alterare profondamente il reddito lordo dei fabbricati; perciò non sarebbe nè giusto, nè conveniente di non pensare a coteste eventualità.

Per il che propongo che, invece di una diminuzione del terzo si voglia sostituire la diminuzione del quarto, allo scopo di lasciar più largo campo a che questi interessi si equilibrino.

SELLA, ministro per le finanze. Io convengo benissimo coll'onorevole Massa che ai casi, cui egli alludeva, bisogna avere riguardo; ed io son d'avviso che la Commissione abbia a ciò badato nella redazione da lei proposta. Ma quanto poi al variare la cifra del terzo mi duole di dover far osservare che v'è una considerazione per la quale non è permesso di diminuirlo.

Voglia infatti l'onorevole Massa portare la sua attenzione all'articolo 8. Ivi si considera il caso in cui si tratta di fitti o veri o presunti. Quando si tratta di fitti reali, il contribuente che fa la denuncia è multato, se non denuncia la verità. Ma quando si tratta di un fitto presunto, per esempio, quando un individuo abita la propria casa, allora si ammette la tolleranza già di un quarto; si capisce che vi è una certa difficoltà nell'apprezzamento di un fitto.

Quindi vede l'onorevole Massa che bisogna, almeno nell'articolo di cui discorriamo, mettere un limite maggiore di questo quarto che la Camera ha già ammesso, perchè altrimenti si porrebbe un limite fuori di quello disputabile, per cui chi non fruisce personalmente della propria abitazione ha un diritto, su questa parte almeno, a non essere sottoposto a multa.

Ond'è che io credo si possa stare alle disposizioni dell'articolo 21, le quali, nei termini in cui sono redatte,

mi paiono abbastanza generali da contemplare i casi a cui egli alludeva.

CHIAVES. Si tratta di multa.

SELLA, ministro per le finanze. Ma si è che all'atto pratico l'articolo 8 trae seco ben altro che la multa!

PRESIDENTE. Il deputato Massa ha la parola.

MASSA. Io temo di non avere chiarito abbastanza il mio pensiero.

Di che cosa si tratta in questo articolo? Della revisione che i contribuenti domandano nell'interesse loro particolare, perchè il reddito lordo delle loro proprietà sia diminuito oltre il terzo di ciò che era portato negli elenchi demaniali.

Io ho accennato che potevano esservi delle eventualità che agivano profondamente sopra codesti redditi, ed agiscono prima che arrivi il tempo della revisione generale che è rimandato ad un quinquennio.

Ora, io chieggo, se ad un contribuente il quale sia quotato per il reddito di una casa, ad esempio, di dodici mila lire, voi volete continuare a far pagare l'imposta sopra le dodici mila lire che sarebbe il risultato dei fitti al momento in cui la legge andrà in vigore, non ostante che il credito suo nel corso del quinquennio diminuisca, per esempio, di tre mila lire, imperocchè la diminuzione, secondo questo articolo, dovrebbe essere almeno del terzo per far luogo alla riduzione. Sopra dodici mila lire dovrebbe il reddito suo ridursi almeno di quattro mila lire, e così ridotto a lire otto mila.

A me parve che, accennando ad eventualità che possono essere in duplice senso, le une favorevoli agli uni, le altre di nocimento agli altri, parve a me che non si dovesse persistere nel voler negare a questo contribuente il vantaggio di una riduzione che egli chiede.

L'onorevole ministro ha accennato che cotesti fatti, che cotesti elementi non sono sempre certi, e che già vi è una latitudine espressa all'articolo 8.

Ma prima di tutto, oltre che là si tratta, come già si era avvertito, delle multe, io faccio l'ipotesi di un fatto, il quale non sia soltanto presunto, ma di un fatto il quale sia stato reale al momento in cui la legge andrà in esecuzione.

Ebbene, questo fatto, che era reale a quel momento, cesserà di esserlo, perchè dovrà diminuire necessariamente allorquando si vorrà, con altre prove di fatto reale, ridotto se non al terzo, come vuole la legge, però al quinto; ma perchè voi non troverete che vi sia già bastante discrepanza tra ciò che il contribuente incassa e ciò che il fisco vuole supporre che incasserà, dovrassi, dietro presunzione di un fatto straordinario, alterare questo incasso?

Perchè volete voi richiedere cotesto detrimento al contribuente medesimo? Lasciate che egli possa almeno praticare la riduzione del reddito suo imponibile, anche quando il prodotto che supporrà non sia del terzo, ma sia del quarto.

A me pare che non vi sia una gran ragione di occuparci di cotesta diversità che corre tra il terzo ed il

quarto. Egli è perciò che nell'interesse del contribuente, che può essere da un giorno all'altro ridotto così ne' suoi redditi, io insisto che si debbe modificare la misura che è prescritta nell'articolo 21.

SELLA, ministro per le finanze. Io faccio osservare che facendo una legge organica, la quale debba durare, non si può aver riguardo ai casi eccezionali o particolari.

Oltre a ciò l'articolo, come è disposto, è favorevole al fisco o è favorevole al contribuente? Evidentemente è favorevole al contribuente, imperocchè si dice che si fa luogo a parziali revisioni ogniqualvolta venga dimostrato che il reddito lordo d'un edificio sia aumentato o diminuito di un terzo.

Ora io domando: i redditi degli edifici vanno aumentando o diminuendo? Evidentemente i valori delle case vanno crescendo, prendendo il complesso del regno, rispetto alle finanze, di modo che se permettete all'agente delle finanze, che tutte le volte che l'aumento di questi fitti è salito al 20 per cento, intervenga ed insista per l'aumento d'imposta, certamente la finanza lucrerà assai più che non quando dovesse aspettare il 30 per cento.

Io quindi credo che sia più nell'interesse del contribuente in generale, il lasciare l'articolo com'è redatto. Quanto ai casi particolari poi io credo che sia meglio provvedere con particolari disposizioni, ma non ritengo che sarebbe opportuno il toccare una legge organica per considerazioni speciali.

PRESIDENTE. Persiste il deputato Massa nella sua proposta?

MASSA. Poichè qui si tratta delle massime generali, io lascio che si voti l'articolo 21 qual è, salvo a vedere se sarà il caso di disposizioni speciali.

PRESIDENTE. Non essendovi altra osservazione, metto a partito l'articolo 21.

(È approvato.)

« Art. 22. Nel termine di due anni dalla promulgazione della presente legge cesseranno tutte le esenzioni temporanee dall'imposta sui fabbricati, le quali, in forza del loro titolo costitutivo, avessero una maggior durata.

« Questa disposizione non sarà applicabile alle esenzioni stipulate per contratto a titolo corrispettivo. »

MABI, relatore. Ho necessità di fare, intorno a questo articolo, alcune dichiarazioni che forse potranno risparmiarne una più lunga discussione.

La Commissione, come sa bene la Camera, ha accettato questo progetto di legge, che è stato elaborato da una Commissione governativa, nominata dal precedente Ministero. Non è opera sua. Nè dico questo per censurare in modo alcuno il presente progetto di legge, chè anzi lo ritieni come uno dei migliori che siano stati proposti alla discussione del Parlamento. Dico questo soltanto per giustificare una osservazione che aggiungo, ed è che forse la disposizione di quest'articolo 22 rimane inutile, e forse ancora improponibile dopo gli articoli 10 e 11 della legge 14 luglio 1864 sul conguaglio dell'imposta prediale.

La Commissione vostra si era studiata di temperare con una qualche equità la disposizione dell'articolo proposto dal Ministero. Esso avrebbe voluto l'abolizione assoluta, indistinta di tutte le esenzioni temporanee dall'imposta dei fabbricati.

Ripugnando alla Commissione la retroattività della legge, aveva proposto per lo meno, onde temperare il rigore della proposta ministeriale, di distinguere tra le esenzioni concesse per legge e le esenzioni stipulate per patto; ed avrebbe concordato che le prime dovessero cessare, come nell'articolo si dice, nel termine di due anni, ma che le esenzioni stipulate per contratto a titolo oneroso dovessero rispettarsi. Ora, tornando ad esaminare gli articoli 10 e 11 della legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria, la Commissione dubita seriamente che la questione sia, non che pregiudicata, decisa, poichè l'articolo 10 dice:

« Sono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione. »

L'articolo 11 aggiunge:

« Dal 1° gennaio 1864 l'imposta fondiaria sarà dovuta indistintamente da tutti gli altri immobili sin qui esenti, di qualunque natura e provenienza. »

Mitiga poi la durezza di questa disposizione aggiungendo:

« Essi però non pagheranno per gli anni 1864, 1865 e 1866 che i due terzi dell'imposta medesima. »

La locuzione adoperata dalla legge del conguaglio in questi due articoli è così generica ed effrenata che può ritenersi essere le precedenti esenzioni oramai definitivamente abolite.

La Commissione vi fa questa avvertenza in linea di dubbio, ma dubbio grave, dubbio serio. E inclina a considerare come irretrattabilmente abolite tutte le esenzioni concesse da leggi anteriori, ma non crede per questo che neppure dagli articoli 10 e 11 della citata legge siano rimaste pregiudicate le esenzioni patuite per contratto a titolo corrispettivo.

Se adunque la Camera sarà dello stesso avviso, se riterrà che con gli articoli 10 e 11 della legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria non siasi inteso di estendere l'abolizione anche alle esenzioni convenute per contratto a titolo corrispettivo, la Commissione ben volentieri accetterà questa interpretazione; e in tal caso terrà ferma l'aggiunta che aveva proposta all'articolo 22.

PRESIDENTE. Il deputato Chiaves ha la parola.

CHIAVES. L'articolo 10 della legge sul conguaglio provvisorio usa la parola *privilegi*; vi è aggiunta bensì la frase: *e qualunque speciale esenzione dall'imposta fondiaria*, ma certamente sempre seguendo quell'ordine di idee a cui appartiene il concetto del privilegio. Invece, nel concetto che la Commissione avrebbe tradotto nell'alinea che aggiunse, così concepito: « Questa disposizione non sarà applicabile alle esenzioni stipulate per contratto a titolo corrispettivo, » io vedo un diritto acquistato da un terzo, il quale se gode una esenzione, ne ha pur pagato il prezzo.

TORNATA DEL 7 DICEMBRE

Anzi qui non posso neppur più farmi l'idea di vera esenzione, perchè quando io ho dato un corrispettivo per non pagar altro, ho già pagato in anticipazione.

Questa, a mio avviso, è l'idea precisa ed esatta che dobbiamo farci della posizione giuridica di colui il quale, mediante un corrispettivo, ha ottenuto un'esenzione.

Quindi, anzi, a me pare che forse la Commissione avrebbe potuto senza inconvenienti omettere anche questo suo alinea dell'articolo 22, perchè credo che coloro i quali sono esenti dal pagare quest'imposta a titolo oneroso, quando venissero ad essere richiesti di ciò, potrebbero anche innanzi ai tribunali presentare utilmente queste loro ragioni.

Ma ad ogni modo, per maggior chiarezza, e per garanzia appunto di questi diritti acquisiti da costoro, io credo che prudentemente abbia operato la Commissione nell'aggiungere all'articolo 22 quest'alinea, ed io prego la Camera di mantenerlo.

PRESIDENTE. Il deputato Possenti ha facoltà di parlare.

POSSENTI. La Commissione governativa discusse pure su questa questione, ma credette più opportuno di omettere nell'articolo qualunque riserva dei diritti acquisiti contro corrispettivo, per ciò appunto che non potrebbe mai nascer dubbio che diritti di tal natura non debbono essere rispettati, sia non pagando l'imposta a termine dei patti, sia pagandola bensì, ma contro un compenso, come si trattasse d'espropriazione forzata a titolo di utilità pubblica.

Io penso quindi che la riserva introdotta dalla Commissione in quest'articolo sia per lo meno inutile e che la si debba escludere, perchè con essa non si farebbe che promuovere dubbi su quanto è certo.

Voci. A domani! È tardi! A venerdì!

**RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE
CONCERNENTE GL'IMPIEGATI DEL LOTTO.**

BELLAZZI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per la convalidazione del regio decreto 5 novembre 1863 concernente disposizioni per gli impiegati posti in disponibilità in conseguenza del riordinamento generale del lotto.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Domani riposo; il seguito dell'odierna discussione a dopo domani.

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di venerdì:

1° Seguito della discussione del progetto di legge intorno all'unificazione dell'imposta sui fabbricati;

2° Discussione del progetto di legge per la convalidazione di un regio decreto relativo agli impiegati del lotto rimasti in disponibilità;

3° Soppressione delle decime ecclesiastiche.